

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1851

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Lettura del progetto di legge del deputato Borella per soppressione della Compagnia di San Paolo — Seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta annuale sui corpi morali e sulle manimorte — Emendamento del deputato Pinelli — Priorità — Osservazioni del proponente, del relatore, e del deputato Cadorna — Reiezione — Emendamento del deputato Polliotti — Nuovo sviluppo — Opposizioni del commissario regio, e del relatore — Proposta di massima del deputato Gastinelli, sostenuta dal deputato Sineo — Opposizioni del relatore della Commissione, e del commissario regio — Reiezioni degli emendamenti dei deputati Polliotti, Michelini, Piccon, Torelli, Bellono, Farina Paolo, e Sappa — Emendamento del deputato Bertolini — Reiezione — Emendamento del deputato Valerio Lorenzo in favore degli asili d'infanzia — Parole in appoggio del ministro di marina, agricoltura e commercio — Sotto-emendamento del deputato Michelini — Osservazioni del commissario regio — Definizioni del deputato Pinelli — Opposizione del deputato Franchi — Nuovi emendamenti dei deputati Brignone, e Pinelli — Approvazione di quest'ultimo — Reiezione dell'emendamento del deputato Brignone, e approvazione di quello del deputato Valerio Lorenzo, e quindi della prima parte dell'articolo primo emendato — Progetto di legge sullo stato degli ufficiali dell'armata di mare.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, legge il seguente sunto d'una petizione ultimamente presentata alla Camera.

5364. Il Consiglio delegato della città di Nizza marittima ed i membri della Commissione speciale nominata dal Consiglio generale onde raccogliere tutti i dati che possono riferirsi all'esistenza del porto franco di quella città, frattanto che questa sta preparando un'estesa relazione su tale soggetto, protestano contro l'abolizione di quel porto franco, invocata dalla città di Porto Maurizio, e da altri comuni della provincia di Oneglia, e presentano vari riflessi tendenti a provare come quel porto franco riposi sopra un diritto positivo e non sopra un privilegio.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, metto ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato De Foresta ha la parola.

DE FORESTA. Ho dimandata la parola per osservare che la petizione 5364 della quale si lesse testè il sunto, avendo lo stesso oggetto di quelle sporte dalla città di Porto Maurizio e da alcuni altri comuni relativamente al porto franco di Nizza, pare che dovrebbe essere riferita contemporaneamente ad esse.

Prego perciò la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.
(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BORELLA PER LA SOPPRESSIONE DELLA CONGREGAZIONE E DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.

PRESIDENTE. Il secondo e quinto ufficio hanno ammesso la lettura di una proposta di legge del signor deputato Bo-

rella sulla soppressione della compagnia di San Paolo. Essa è così concepita: (Vedi vol., Documenti, pag. 585.)

Domando al deputato Borella quando intenda svilupparla.

BORELLA. Quando la Camera lo creda.

PRESIDENTE. Vi sono altre leggi all'ordine del giorno, non che altre proposte di deputati da sviluppare: lo porremo pertanto all'ordine del giorno immediatamente dopo queste.

Il signor ministro dei lavori pubblici invia alla Camera duecentocinque esemplari d'una raccolta di documenti relativi alla linea di strada ferrata tra Alessandria ed il ponte sul Po. Questo volume sarà distribuito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA ANNUALE SUI CORPI MO- RALI E SULLE MANIMORTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge d'imposta sui corpi morali e manimorte.

Vari sono gli emendamenti che furono proposti.

Siccome quello presentato dal deputato Pinelli pare che si allontani più di tutti gli altri dal progetto ministeriale, lo porrò pel primo in votazione.

Ne do lettura:

« Art. 1. È imposta una sopratassa di centesimi 50 addizionali alla contribuzione fondiaria che pagano i beni posseduti da corpi morali e manimorte, la cui alienazione è assoggettata dall'articolo 436 del Codice civile all'osservanza di certe forme e regole speciali.

« Art. 2. Sono eccettuati da questa sopratassa gli edifici che servono al collocamento degli uffici d'amministrazione del corpo morale cui lo stabile s'appartiene, od all'esercizio di un pio stabilimento, ed all'abitazione dei parroci.

« Art. 5. Questa tassa sarà riscossa nella forma e nei modi con cui si riscuote la tassa principale. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

PINELLI. Domando la parola unicamente per osservare che non credo che si debba porre ai voti l'intero emendamento, ma l'articolo 1, il quale contiene la massima, cioè il vero emendamento all'articolo 1 della legge. Quindi, se sarà ammesso questo articolo 1, sarà poi il caso che possa venire in discussione il rimanente.

PRESIDENTE. Questo è appunto quello che intendeva di fare.

BRIGNONE. Faccio osservare che qualora fosse approvato dalla Camera questo articolo nel modo che è stato proposto dal deputato Pinelli, non vi sarebbe più luogo all'emendamento da me proposto, e col quale è mio intendimento di fare un'eccezione per i comuni e per le opere di beneficenza; quindi mi pare che prima di votare sulla proposta Pinelli è indispensabile il deliberare intorno all'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Gli usi della Camera e l'ordine logico della discussione richiegono, a parer mio, che si incominci dalla votazione degli emendamenti che più si scostano dal sistema del progetto di legge che cade in discussione. L'emendamento del signor deputato Pinelli muta tutto il sistema della legge, mentre quello del deputato Brignone non fa che proporre un'eccezione; perciò mi pare che quello del deputato Pinelli, più distando dal progetto, debbe votarsi per il primo. Se il signor deputato Brignone insiste, metterò ai voti la priorità.

PINELLI. L'emendamento del signor Brignone è un'eccezione la quale si può applicare alla legge di cui si tratta, qualunque siano gli emendamenti che la Camera sarà per adottare, e qualunque ne sia il principio; quindi, anche votato il principio portato dalla mia proposizione, potrebbe venire in discussione l'emendamento Brignone, il quale vi stabilirebbe un'eccezione.

BRIGNONE. In questo senso non ho difficoltà che si voti il mio emendamento dopo quello che venne proposto dal deputato Pinelli.

MICHELINI. Io non voterò per l'emendamento, o, per dir meglio, per la nuova legge proposta dall'onorevole deputato Pinelli. Nulla di meno io stimo di far riflettere che in essa non è indicato il tempo in cui debba cominciare siffatta imposizione: mi pare quindi che in principio dell'articolo 1° si dovrebbe dire: *dal primo gennaio 1851.*

Vero è che, non essendo indicata l'epoca, si dovrebbe intendere che la legge avrebbe effetto subito dopo la pubblicazione di essa: ma questo avrebbe l'inconveniente di frazionare la tassa. Perciò mi pare miglior consiglio di metter l'indicazione che ho accennato.

PRESIDENTE. Il deputato Pinelli accetta questa redazione?

PINELLI. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 dell'emendamento proposto dal deputato Pinelli, il quale sarebbe così concepito:

« Dal 1° gennaio 1851 è imposta una sopratassa di centesimi 50 addizionali alla contribuzione fondiaria che pagano i beni posseduti da corpi morali e manimorte, la cui alienazione è assoggettata dall'articolo 436 del Codice civile all'osservanza di certe forme e regole speciali. »

MIGLIETTI, relatore. Dirò poche parole per chiamare l'attenzione della Camera sui motivi per i quali io credo che questo emendamento non debba esser adottato.

Nella tornata di ieri ho di già accennato come lo stabilire una sovrimposta a carico dei corpi morali e manimorte, racchiudesse necessariamente un'ingiustizia, in quanto che, essendo certo che essa cada sopra un'imposta, la quale è mal regolata, finirebbe, senza dubbio, per stabilire una sovrimposta affatto disuguale; avverrebbe, cioè, che molti corpi morali e manimorte troverebbero, per effetto di questa legge, gravati d'una imposta assai maggiore di quello che lo fossero altri, e ciò perchè alcuni di questi corpi morali e manimorte posseggono beni, i quali pagano per imposta prediale molto più di quello che pagano altri per imposte d'altri beni, quantunque siano d'un eguale valore.

In secondo luogo poi, adottando questo emendamento, si stabilisce un principio, il quale è della massima importanza, e che merita di essere attentamente ponderato.

Accennava il signor deputato Pinelli, come una delle cause principali per cui esso proponeva questo emendamento, fosse la seguente: che, cioè, quando venisse stabilita un'imposta la quale colpisse soltanto i beni stabili, quei beni, cioè, i quali non sono in commercio, ne verrebbe per naturale conseguenza che i corpi morali e le manimorte abbandonerebbero questi possessi, ed impiegherebbero i loro capitali in altro modo.

Noi, o signori, vogliamo stabilire principii d'eguaglianza per tutti, e quantunque possa riputarsi da taluno più utile allontanare i corpi morali e le manimorte dal possesso dei beni stabili, questa non è questione che si possa or qui convenevolmente trattare.

Questa questione è gravissima, e non può essere, ripeto, definita con una legge d'imposta. Tale sarebbe tuttavia l'effetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Pinelli, tale sarebbe la conseguenza di questa sovrimposta da lui proposta, perchè i corpi morali e le manimorte troverebbero assolutamente dannoso il voler continuare il possesso di beni stabili, e si vedrebbero moralmente costretti di venire all'alienazione di questi beni stabili, e d'impiegare i loro fondi in altro modo.

Questo principio, che il deputato Pinelli propone, può avere i suoi vantaggi, ma richiede di venir discusso di proposito, e non incidentalmente nel trattare di una legge di finanze. Intanto quello che è certo si è che noi vogliamo stabilire principii di uguaglianza per tutti, e che quindi non dobbiamo stabilire con questa legge un'imposta la quale abbia per conseguenza necessaria di allontanare i corpi morali e le manimorte dal possesso di beni stabili.

PINELLI. Io mi era proposto di non prendere la parola in ulteriore appoggio all'emendamento da me proposto, perchè pensava essere sufficiente ad esprimere il mio concetto quello ch'io ho già detto.

Ho creduto adempire al mio debito di deputato, sottomettendo all'esame della Camera un sistema che da tutti può facilmente venire apprezzato; ma poichè sonosi in oggi prodotte due obiezioni le quali non erano state formulate finora, m'è d'uopo alle medesime rispondere.

Quanto alla prima obiezione che muove l'onorevole relatore della Commissione al principio della mia proposta, quando allega che si verrebbe in seguito alla medesima a stabilire quest'imposta sopra una base la quale attualmente è riconosciuta men giusta, io risponderò che questa stessa osservazione dimostra che l'obiezione non è rivolta direttamente al principio che forma il fondamento della mia proposta, ma si appoggia ad un fatto materiale di transizione, e conseguentemente non è una vera obiezione di principio, ma è soltanto temporaria, e fondata sopra un difetto, il quale

può venire corretto anche quando rimanga intatta la mia proposta.

Egli è vero che attualmente sono mal ripartite le imposizioni, e che vi sono beni stabili i quali pagano meno di quello che dovrebbero pagare; ma questa ingiustizia dovrà, lo spero, essere corretta quando si riformerà la catastazione; e allora verranno a godere di questo vantaggio, anche per la sovrimposta ch'io propongo, i corpi morali. Ma per la ragione solo che attualmente la tassa fondiaria non è equamente distribuita, ne deriva forse che non si debba questa tassa medesima riscuotere? Questa tassa si riscuote pur da lungo tempo; e di questa ingiustizia aspettano i contribuenti una riparazione col tempo. Quindi non vedo perchè si possa da questo argomento desumere un ostacolo ad ammettere anche questo stesso principio della mia proposta, la quale non produrrà altro effetto che far sentire più gravemente questa condizione di cose ad alcuni corpi morali, ma non produrrà alcun altro cattivo effetto. D'altronde osservo che questi corpi morali, i quali vengono ad essere alquanto più aggravati, lo sono, non in relazione ad altri corpi morali, ma in relazione sempre alla diversa situazione di territorio; imperocchè è conservata sempre la stessa uguaglianza rispetto agli altri contribuenti del loro territorio, la viziosa distribuzione stando nel territorio stesso, e non già fra un corpo morale ed un altro.

È adunque sempre osservata la giustizia fra tutti questi possessori, dal momento che vi è una base unica per riscuotere la tassa. E siccome questa obbiezione non urta il principio della legge, ma trova il suo fondamento sopra un fatto transitorio il quale è correggibile, e che forse i maggiori inconvenienti faranno correggere più presto, io non credo che essa debba esser presa in considerazione per rigettare un principio di legge che sia buono in se stesso.

Quanto all'altra difficoltà, che sarebbe molto più intrinseca, veniva il signor deputato Miglietti osservando che partiva essenzialmente questa legge dall'idea di allontanare i corpi morali dal possesso dei fondi stabili. Egli ammetteva che forse questo principio avrebbe potuto riuscire utile: ma diceva che la sua attuale applicazione potrebbe riputarsi sconveniente, perchè dovendo tutti i cittadini essere trattati egualmente, ne venga da ciò la conseguenza, che non si possa rendere più deteriore la condizione dei corpi morali nel possesso dei fondi stabili, di quella di qualunque altro individuo. Ma a questo riguardo io ripeterò l'osservazione che faceva il deputato Iosti, e che io ritengo giustissima, che non si debba cioè confondere assolutamente la proprietà che è posseduta dal privato, colla proprietà che appartiene al corpo morale; perchè la proprietà posseduta dal privato ei la ritiene in virtù di un diritto ingenuo e naturale in lui, mentre invece il corpo morale non possiede se non in quanto che la legge gli permette di possedere.

Ricevendo vita in forza di legge, si procurò modificare le condizioni della sua esistenza. Ciò tanto è vero, che venne stabilito espressamente dall'articolo 25 del Codice civile che i corpi morali posseggono, e possono possedere ad acquistare, secondo le condizioni che sono dettate nel loro stabilimento. Quindi non vi ha nessuna assurdità nell'imporre ad un corpo morale una tale condizione, quando sia consentanea all'utilità pubblica.

Ora, se è riconosciuto essere consentaneo all'utilità pubblica che i corpi morali e le manimorte non posseggano fondi stabili, ne viene per conseguenza che è utile di imporre generalmente questa condizione all'esistenza di tutti i corpi morali, che mentre essi acquistano come persona civile, que-

sta persona civile sia limitata nell'esercizio delle sue facoltà in quel modo che torna proficuo all'utilità pubblica.

Io trovo molto più conveniente di limitare la facoltà del corpo morale circa ad un dato genere di proprietà, che non a togli intanto la vita, e poi imporre una condizione generale a tutti i suoi possessi, per cui esso debba vivere stentatamente, come si farebbe colla legge, la quale viene ad imporre una tassa sulla rendita in genere di tutti i corpi morali.

Da tutte queste ipotesi si conchiude evidentemente, che il corpo morale non potrà mai ritrarre tanto utile dal suo patrimonio quanto ne ritarrà qualunque altro individuo privato.

Ciò stabilito, parmi sia molto più addicevole l'imporre condizioni tali a questi corpi, per cui riesca loro più conveniente l'impiegare il proprio patrimonio in certi modi meglio facientieri all'utilità pubblica, anzichè il gravarli d'una imposta che colpisca le loro rendite, qualunque esse siano.

Per queste ragioni io credo che non possano stare le opposizioni fatte dal relatore della Commissione, e mantengo la mia proposta.

CADORNA. La questione di cui si tratta ha due aspetti diversi; uno di essi costituisce una questione di convenienza, l'altro una questione di giustizia.

Non parlerò della questione di convenienza, perchè le cose che si sono dette fin ora mi pare abbiano tolto abbastanza ogni dubbietà perchè ognuno possa avere su di ciò una opinione decisa. Credo però opportuno di aggiungere qualche osservazione sulla questione di giustizia rispetto alla proposta dell'onorevole deputato Pinelli.

Io credo che il suo sistema o parte da un principio erroneo, o se parte da un principio giusto, nè fa un'erronea applicazione.

Se noi supponiamo che l'imposta che ora esiste sul trapasso delle proprietà tanto in occasione di morte, come di semplice alienazione, abbia per causa la morte o l'alienazione, noi dovremmo inferirne che le manimorte, o corpi morali non morendo mai, non possono essere assoggettate a questo tributo. Ma così non è, nè io credo che l'onorevole deputato Pinelli abbia voluto partire da questa base. Invero a chi potrebbe venir in mente di affermare che se la tassa si fondasse sul fatto della morte o dell'alienazione, i corpi morali potessero essere assoggettati nè a questa tassa, nè ad un'altra qualsivoglia equivalente?

Ma il principio su cui posa l'imposta che è stabilita tanto nel caso di trapasso per morte che per quello di trapasso per vendita, non consiste nel fatto della morte, o dell'alienazione; esse sono l'occasione, ma non la causa autorizzante dell'imposta. La causa di questa imposta, ed il principio su cui si fonda, consistono ne' bisogni dello Stato, nel diritto che esso ha di sopperirvi colle imposte, e nell'obbligo di ognuno di contribuirvi in proporzione delle proprie sostanze. Ora l'applicazione di questi principii alle manimorte che posseggono non è, evidentemente, che un atto di giustizia.

Se non che mancando in esse il fatto della morte naturale, ed essendo assai più rade le alienazioni, è mestieri prendere occasione da altri fatti per istabilire a loro carico la stessa quantità di tributo. Quindi è grande errore il dire che, perchè manca il fatto materiale della morte, non si possa stabilire l'imposta. Sarà soltanto il caso di cercare altri fatti i quali servano di norma per imporre a questi corpi morali, o manimorte, una tassa corrispondente. Parmi però che allorchè l'onorevole deputato Pinelli passò a spiegare il fondamentale principio del suo sistema allegasse appunto quello stesso che ora ho accennato, cioè che anche le manimorte, pos-

sedendo delle sostanze, debbono sopportare il peso delle pubbliche gravanze in proporzione delle medesime. Ma in allora qual ragione vi è di distinguere tra i beni immobili e i beni mobili, ed assoggettare gli uni, e sottrarre gli altri dall'imposta?

Se tutte queste sostanze pagano l'imposta delle successioni e delle alienazioni allorquando sono nelle mani degli individui, non è egli giusto e logico inferirne che anche i corpi morali nello stesso modo, e per le stesse ragioni debbonsi assoggettare ad una imposta equivalente?

Se tale era adunque il principio dell'onorevole deputato Pinelli, è manifesto che egli, eccettuando da questa imposta i beni mobili delle manimorte, ne avrebbe fatta un'applicazione assolutamente erronea. Si disse inoltre dallo stesso preopinante che anche i corpi morali muoiono, cioè quando cessano di esistere civilmente, e che in questo caso lo Stato stesso ne occupa tutti i beni. Ma nè questa cessazione di esistenza può assomigliarsi alla morte degli individui, nè l'occupazione dei detti beni per parte dello Stato può tener luogo dell'imposta.

La successione dello Stato ha luogo anche per le sostanze de' privati, quando le loro eredità sono vacanti, il qual caso è simile a quello della cessazione di esistenza del corpo morale; eppure i privati pagano le imposte sulle successioni e sugli altri trapassi.

Inoltre, come già si disse da altri oratori, la proprietà delle manimorte che ha la sua origine nella legge civile non può in tutto paragonarsi a quella dei privati, che l'hanno pel legittimo esercizio delle naturali loro facoltà.

Ma chechessia del passaggio della proprietà stessa dei beni dei corpi morali nello Stato, ciò non può trarsi alla conseguenza che essi, mentre possiedono, non debbono pagare l'imposta. Giustizia vuole che essi paghino le imposte che si pagano dai privati; e questi, pagandole tanto pei mobili che per gli stabili, le manimorte debbono assoggettarsi allo stesso trattamento.

L'onorevole deputato Pinelli ha portato la questione sul terreno politico, dimostrando che la sua proposta aveva per conseguenza di diminuire per quanto fosse possibile il possedimento dei beni stabili nelle manimorte.

Io pure desidero di conseguire lo stesso scopo, e sarei certo favorevole a quel progetto di legge che tendesse a conseguirlo. Ma a tal fine non è necessario fare una eccezione assoluta pei mobili dall'imposta, contro ciò che avviene pei privati.

Io non veggio che, logicamente ragionando, ne possa venire altra conseguenza fuorchè questa, cioè che si potrà stabilire un tributo minore sui beni mobili e un maggiore sugli immobili. Del resto, il relatore della Commissione ha già fatto osservare che anche a questo riguardo la Commissione aveva già convenientemente provveduto.

Per queste ragioni, dico che dal lato della giustizia e del principio su cui si fonda l'imposta, e per le conseguenze logiche del medesimo, i corpi morali debbono essere assoggettati all'imposta non solo pei beni immobili, ma eziandio pei mobili; e che perciò la proposta dell'onorevole deputato Pinelli non si può accettare senza ingiustizia, e senza contraddire ai principii da cui essa stessa è derivata.

MIGLIETTI, relatore. Perdoni il signor deputato Pinelli se non trovo il suo modo di ragionare molto logico. Egli ammette che le imposte prediali sono attualmente ripartite con ingiustizia, e pur tuttavia sostiene che si debba sulle basi di quelle stabilire una sovrimposta, e ciò essenzialmente pella sola ragione che, siccome una imposta esiste, sia ella giusta

o non, su questa base si può stabilire una sovrimposta, che pel momento torna utile. A questo io rispondo, che dal punto in cui l'ingiustizia è riconosciuta, se non si può togliere non si deve per lo meno ingrandire. Egli dice in secondo luogo, che questa è una legge transitoria; ma io anche su questo punto rispondo non potersi considerar come tale, perchè passeranno anni ed anni primachè noi abbiamo un catasto, e che si possa dire che le tasse sono regolarmente ed equamente ripartite. Conseguentemente, una sovrimposta nel modo proposto dal deputato Pinelli, sarebbe ingiusta, sia perchè è conosciuta già ingiusta la base che si vorrebbe adottare, sia perchè questa ingiustizia durerebbe lungo tempo.

Nell'oppormi poi alla sua proposizione per quanto la medesima riflette la limitazione dei beni stabili, in quanto cioè si vogliono soltanto colpire i beni stabili, io sostengo che non è il caso di entrare attualmente in questa distinzione.

Questa sua proposta racchiude un principio il quale può formare soggetto di una legge, e quando questa sia presentata verrà discussa, e si può preconizzare che probabilmente otterrà favorevole accoglimento dalla Camera. Ma noi attualmente vogliamo stabilire per principio di giustizia un'imposta a carico dei corpi morali e delle manimorte, la quale li assimili nei pesi pubblici ai privati.

Noi non dobbiamo badare ad altro che a conservare, nella legge che occupa la nostra attenzione, questo principio di giustizia.

Ora, io dico, tutte quelle materie per le quali i privati pagano una somma all'erario, e per le quali non pagano i corpi morali e le manimorte, debbono essere colpite; questo, e null'altro, è il principio che determina la legge, ed intorno a cui deve raggirarsi esclusivamente la discussione della medesima.

BRONZINI ZAPPALONI. Non è mio intendimento di entrare a rispondere sul merito delle osservazioni che si sono fatte dal deputato Pinelli per appoggiare la sua proposta di legge; io vengo invece a proporre alla Camera la questione pregiudiziale sopra questa stessa proposta.

La proposta Pinelli non è, strettamente parlando, un emendamento il quale tenda solo a variare qualche principio intorno all'articolo che cade in discussione, ma essa è piuttosto un vero progetto di legge, il quale statuisce un diverso principio di quello stabilito dalla legge in discussione, e viene a determinare diverse regole per la sua applicazione.

Questo progetto chiamato dall'autore stesso proposta di legge, non può, a termini del regolamento della Camera, venir discusso all'occasione della discussione di un'altra legge.

È lecito al proponente di presentare alla Camera, nelle forme prescritte dallo stesso regolamento, degli emendamenti sopra tutti gli articoli della legge in discorso, se ciò gli talenta, ma non può, senza violare le forme prescritte del regolamento, proporre in questa occasione un nuovo progetto di legge, il quale cambia totalmente il principio della legge stessa, e stabilisce, come dissi, degli altri principii per l'esecuzione della medesima. Per queste ragioni io propongo la questione pregiudiziale.

PINELLI. Ogni qualvolta un emendamento proposto ad una legge le reca una variazione così importanté che influisce sugli articoli susseguenti, i quali si riferiscono al modo di applicazione del principio portato dal primo articolo, ne viene in conseguenza che quegli il quale vuole proporre un emendamento, dee pure necessariamente formulare il nuovo modo con cui si abbia a porre in esecuzione il principio.

Ed è perciò che io ho formolato tre articoli, i quali terrebbero necessariamente luogo di tutti quegli altri emendamenti che dovrebbero esser proposti.

Ma egli è precisamente al principio che la legge porta nel suo articolo primo che io propongo il mio emendamento. Io correggo e mutò questo principio. Che se l'onorevole preopinante mi dice che vi è luogo alla questione pregiudiziale tutt'altra volta che si viene ad emendare un principio posto in una legge, egli toglie necessariamente di mezzo il diritto di fare emendamenti che cambino il principio della legge stessa.

Io non credo quindi sia qui il caso della questione pregiudiziale, la quale dichiarerebbe non esservi luogo a deliberare in questa mia proposta. Io son d'avviso che vi sia luogo a deliberare sulla mia proposta dal momento che questa si oppone all'accettazione di quella del Ministero e della Commissione, e che sia mestieri che la Camera la rigetti o l'approvi prima di votare quell'altra. Respingo pertanto la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Bronzini avendo proposto la questione pregiudiziale sull'emendamento del deputato Pinelli, domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti l'articolo 1 dell'emendamento proposto dal signor Pinelli.

(La Camera non approva.)

Ora dunque non può più aver luogo la discussione degli altri articoli proposti dal deputato Pinelli.

Dopo l'emendamento ora rigettato, quello che più si allontana dal progetto di legge si è quello del signor Polliotti, inquantochè propone una nuova base alla tassa sui corpi morali e manimorte.

Comincerò a darne lettura :

« I corpi morali e le manimorte pagheranno, a cominciare dal 1 gennaio 1851, alle finanze dello Stato un'annualità corrispondente al cinquantesimo della tassa dovuta per le successioni tra estranei, cioè del 10 per 100 sul valore dei beni stabili, capitali, rendite fondiarie e censi, di cui si troveranno a quell'epoca in possesso.

« Tale annualità sarà cresciuta o diminuita in proporzione dell'aumento o della diminuzione materiale a cui andranno successivamente soggetti i patrimoni dei predetti corpi morali o manimorte; ma relativamente all'aumento o diminuzione di valore occorso negli stabili per mutamento delle condizioni economiche e finanziarie del paese, essa non potrà essere variata e ristabilita in proporzione che di 15 in 15 anni. »

C'è alcuno che domandi la parola ?

POLLIOTTI. Domando la parola per svilupparlo.

Nella tornata di martedì, combattendo io il principio su cui poggia questa legge, cioè che la tassa si debba misurare sul reddito imponibile degli stabili, e non sul loro valore, io proponevo alla Camera che, adottando il principio da me propugnato per gli argomenti che non mi farò a ripetere, rimandasse la legge alla Commissione per risparmiare tempo nella discussione, poichè stabilita sopra una base diversa avrebbe dovuto riformarsi quasi intieramente.

L'opinione da me esposta era conforme all'articolo 3 della legge sulle successioni, proposta dal Governo del re nella scorsa Sessione, ed adottata da una Commissione di 11 membri, 9 dei quali seggono tuttora nel Parlamento; onde dirò ingenuamente che fui sorpreso non poco, che nessuno dei medesimi sia sorto ad appoggiarmi, come altresì che il signor commissario regio, che seppe sinora così mirabile tattica e cortesia parlamentare difendere tutte le leggi di finanza state poste in

discussione, non abbia detto una sola parola per confutarmi, od almeno spiegare alla Camera il motivo per cui si fossero cangiati assolutamente i cardini su cui è fondata la legge, tanto più che lo stesso signor commissario regio aveva accettato di difendere quella in allora proposta sulla base da me invocata, in opposizione all'altra che si sta ora discutendo, e solo non potè compiere allo accettato incarico, perchè respinto l'articolo 1 dalla Camera, il Governo volle ritirare la legge. Io credo che una sì patente contraddizione aveva d'uopo di una qualche spiegazione.

Ebbi ancora un'altra disavventura, che cioè il signor presidente non mi fece l'onore di mettere ai voti la mia proposizione, onde, quantunque io provi la massima ripugnanza a prendere la parola, sono costretto a proporre questo mio emendamento alla prima parte dell'articolo 1, che in sostanza è l'articolo 3 della legge summenzionata, con qualche variazione che mi parve adatta.

Ommisi cioè la parola *tutti*, e scrissi semplicemente *corpi morali*, per far luogo alle eccezioni cui piacesse alla Camera di introdurre, ed ommisi pure le eccezioni ivi inserite delle divisioni, delle provincie, dei comuni e di certi benefizi, per farvi luogo, a parer mio, più acconciamente in un altro articolo con quelle anche degli istituti di carità e stabilimenti di beneficenza, se pure la Camera lo crederebbe opportuno.

Vi aggiunsi poi che la tassa potesse essere accresciuta o scemata di quindici in quindici anni per gli stessi stabili, considerando che fosse ingiusto ed anormale che essa durasse invariabile per l'avvenire senza limitazione di tempo, quantunque gli stabili cui concerne subissero delle variazioni nel loro valore, e fosse invece opportuno il fissare un intervallo di quindici anni, che mi parve nè troppo lungo, nè di troppo breve durata.

Relativamente poi all'entità della stessa, io mi sono riferito ai calcoli che il relatore barone Jacquemoud disse essersi fatti dalla Commissione stata nominata nella scorsa Sessione, ed a questo riguardo vi leggerò lo stesso periodo della relazione che a ciò si riferisce.

« Il avait paru au premier abord que l'impôt annuel d'un cinquantième des droits de succession était insuffisant pour éгалer les droits que les biens des mainsmortes eussent payés, s'ils fussent restés dans le commerce; mais les calculs, auxquels la Commission s'est livrée, lui ont démontré, que ce droit s'élève au niveau de toutes les probabilités. Ainsi, en admettant qu'un immeuble paye dans cinquante ans deux fois le droit de mutation par acte entre vifs, et deux fois le droit de succession en ligne directe, on n'atteindrait pas encore le dix pour cent, qui est le droit de succession, auquel les mainsmortes sont assujéties, comme étant équiparées aux étrangers. Il faut en outre tenir compte des intérêts composés du cinquantième de ce droit du dix pour cent payé annuellement et par avance, et l'on se convaincra que cette taxe correspond à toutes les éventualités des droits que l'immeuble eût payés, s'il fût resté dans le commerce. »

Io farò osservare che la tassa ivi stabilita del cinquantesimo sul 10 per cento del capitale sarebbe perfettamente uguale a quella del 4 per cento sul reddito ora proposto dal Governo, se gli stabili dessero un reddito continuo del 5 per cento. Così, a cagion d'esempio, sopra una possessione del valore di 100 mila lire, il cinquantesimo su 10 mila lire è di lire 200, e questa stessa tassa, secondo la nuova legge che discutiamo, si esigerebbe pure sopra uno stabile dello stesso valore che rendesse 5 mila lire, poichè il 4 per cento su questa somma costituisce la somma di lire 200 che, moltiplicata 50 volte, dà per risultato lire 10 mila.

La differenza in ciò solo consiste, che il Governo non s'ap- pose al vero calcolando che i beni delle manimorte, o corpi morali, rendano il 5 per cento, come ebbe già l'onore di osservare martedì, e dimostrarono molto meglio di me i deputati Sineo e Valerio.

Io credo che, stabilita una media fra tutti quei beni, si possa calcolare che non fruttano più del 2 e 1/2 per cento, onde, applicando l'imposta su questo reddito, il risultato sarebbe ben diverso da quanto ebbe in mira il Ministero, ed in definitiva non produrrebbe che la metà, e forse meno di quanto si mise a calcolo e di quanto si percepirebbe se fosse applicata sul capitale; e questa è la ragione principale per cui, oltre tutti gli altri argomenti già stati da me sviluppati, io preferisco quest'ultimo sistema.

Signori, io non son solito a farmi delle illusioni; io veggio le nostre finanze in uno stato talmente deplorabile, che sarà un problema ben difficile a risolversi, quello di mettere in equilibrio l'attivo col passivo; epperò, dappoichè ho l'onore di sedere in questo Parlamento, io ho votato ognora contro tutte le leggi che aumentavano le spese dello Stato, ad eccezione di quelle per cui parlavano in favore i sentimenti di giustizia o d'umanità. All'incontro io sarò sempre favorevole a qualunque tributo, purchè giusto, e fra i diversi modi di metterlo in esecuzione io sceglierò sempre quello che sarà più proficuo allo Stato. Solo mi duole che il *deficit* ordinario delle finanze essendo di 56 milioni annui, quand'anche fossero approvate dai tre poteri tutte le leggi di finanze state proposte ed enunciate dal Ministero, non potremmo supplire che alla metà appena di questo *deficit*.

Io udii in questa Camera con gran meraviglia da un eminente uomo di Stato e distinto economista, che un bilancio anche di 125 milioni non l'avrebbe inquietato per niente, magnificando per tal guisa le risorse dello Stato. Con tutta la venerazione ch'io professo al preclaro suo ingegno ed alla vasta sua erudizione, io non divisi nè punto nè poco questa sua opinione, nè pare ch'io mi sia ingannato non avendo veduto, dappoichè egli con plauso di tutto il paese fu assunto a far parte del Ministero, che egli abbia suggerito nuovi mezzi per giustificare quella sua tranquillità; e le cose in materia di finanza sono tuttora nello *statu quo*.

Io credo di aver dimostrato sufficientemente la convenienza del mio emendamento, e non voglio trattenere più a lungo la Camera al riguardo; solo, dacchè vidi con mia soddisfazione che esso fu accolto con favore dai banchi della sinistra, e che, con mio rincrescimento, non ebbe simile ventura da questa parte della Camera, con cui bramo di riconciliarmi, io la pregherei di tener presente, come ho già avvertito, che esso è affatto conforme al principio stabilito per la medesima disposizione nell'articolo 5° della legge per le successioni, stata presentata in aprile ultimo dal Ministero, ed adottata dalla Commissione, in allora nominata dagli uffizi, che si unì con quella di finanze. Questa Commissione come ognuno sa, era composta dai signori Jacquemoud, Regis, Despine, Di Revel, Cavour, Cagnone, Brignone, Farina Paolo, Malan, Ricci Vincenzo e Lanza, e credo affatto inutile il dimostrare che la forte maggioranza della medesima non apparteneva al certo al partito d'opinioni più avanzate della Camera.

ARMILFO, commissario regio. Io non posso non soddisfare all'invito che mi venne con tanta gentilezza fatto dall'onorevole deputato Polliotti. Dirò quindi che intanto io non ho contrapposto osservazioni al suo progetto, inquantochè l'onorevole relatore della Commissione già disimpegnò le mie incombenze ad un tale riguardo, vale a dire, addusse i motivi pei quali la Commissione adottò il progetto del Go-

verno; il che equivale a dire quelle per le quali questo lo presentò. Darò tuttavia alcune altre spiegazioni.

Nulla di più vero che nel primo progetto del Governo, la tassa sulle manimorte, la tassa, così chiamata, continuativa sui corpi morali e manimorte, faceva parte della legge sulle successioni, e che in essa vi era, poco più poco meno, la stessa disposizione ora riprodotta dall'onorevole preopinante. Non è però men vero che, sottoposto tale progetto al Consiglio di Stato, il medesimo fece osservare al Ministero che la tassa sulle manimorte non è limitata a far sì che queste paghino quell'imposta che i cittadini corrispondono all'erario per le successioni, ma che tende altresì ad ottenere l'altro tributo che si riscuote dai cittadini per le traslazioni di proprietà per atti tra vivi; e che perciò avendo tale tassa questo duplice scopo, fosse improprio il lasciare che facesse parte di una legge che ha per solo oggetto i diritti di successione; quindi il Governo, tenendo conto di quelle giuste osservazioni, sottopose alla Camera due progetti di legge.

Ma l'onorevole deputato mi dirà: sia pure, ma la base dell'imposta dovrebbe essere conservata la stessa, cioè sul capitale. Rispondo che il Consiglio di Stato propose pure che la tassa per le manimorte dovesse essere calcolata sulla rendita, e non sul capitale, ed il Governo assecondò questo pensiero nei seguenti motivi.

In primo luogo, perchè fatta una media, la tassa delle successioni si paga dai cittadini ogni trentennio, e calcolandosi sul capitale, le relative indagini e gli estimi si fanno una sola volta in tale periodo di tempo, a vece che pei corpi morali sarebbe da farsi o da verificarsi quasi annualmente.

In secondo luogo, perchè, siccome i corpi morali sono in buon numero amministrati da persone che non hanno un interesse personale, più facile è d'ottenere una consegna fedele delle entrate dell'opera pia, del reddito che è a loro notizia. Per contro difficilmente potrebbero gli amministratori conoscere il valor capitale, e sarebbe più incerta l'esattezza delle consegne; quindi maggiori indagini da farsi dal demanio.

In terzo luogo, perchè essendo pressochè tutti gli stabili dei corpi morali dati in affitto, il loro rilevare è notorio, e viene facilissimo agli agenti demaniali il riconoscere la giustizia o non delle consegne, e più difficile lo accertare il valore commerciale, il valore degli stabili.

Finalmente quanto ai corpi morali che sono contemplati nelle regie patenti del 1836, vale a dire che sono sotto alla vigilanza del Governo, siccome hanno bilanci, i quali fanno per sè fede della consistenza del reddito loro, lo stabilire la tassa sul reddito riesce cosa e più certa e più facile; quindi non possono succedere frodi per buon numero di corpi morali, e poche per gli altri.

Per contro osservò che adottando il sistema di far pagare la tassa sul valore degli stabili, molte maggiori indagini sono necessarie e, quello che più monta, gravissime spese sono indispensabili per accertarla.

Ciò è manifesto per chiunque consideri che il prezzo di affitto è una cosa facilissima a sapersi, anche per i beni delle manimorte che non fanno bilanci o non sono soggetti all'approvazione del Governo; al contrario il valore intrinseco degli stabili non è tanto facilmente accertabile; vi vogliono perizie parziali, eovante terze perizie, e ciò non per quella sola parte di beni che possiedono i corpi morali che non fanno bilancio, ma per quasi tutti i beni delle opere pie e manimorte; il che presenta e molto maggiore difficoltà, e molto maggiori spese, ragione per cui il Governo ha adottato

quel partito che presentava maggior sicurezza e maggior facilità di esecuzione e minore dispendio.

Ma l'onorevole deputato Polliotti prevedendo certamente che questo imbarazzo vi è, che, cioè, tutti gli anni quasi dovrebbero valutarsi gli stabili e vi vorrebbe una spesa grandissima e produrrebbe gravi imbarazzi, propone che per quindici anni la valutazione degli immobili, fatta una volta, sia inalterabile; ma a questo riguardo io dico che questo suo sistema, che include la formazione di una specie di catasto, durativo per quindici anni, per quanto riflette i beni delle manimorte, ha un inconveniente grave che spero vorrà apprezzare.

I cittadini pagano in ragione del valore capitale dei loro beni, è vero, ma pagano in ragione del valore che questi hanno al tempo in cui si deferisce l'eredità e si liquida la tassa; per contro le manimorte si troverebbero in quella condizione che, fatta la stima, per quindici anni dovrebbero sempre pagare egualmente, comunque il valore od accresca o diminuisca; il che porterebbe un'ineguaglianza a loro riguardo in confronto dei cittadini, ed altererebbe quella base di giustizia che si ebbe in mira nel proporre questa legge. Per contro le alterazioni sul rilevare del reddito, sempre quando accadono, danno luogo a ragguagliare il tributo sull'aumento e sulle diminuzioni senza incumbenti gravosi, e quasi senza spese.

Per questa ragione il Governo, assecondando il parere che venne emesso dal Consiglio di Stato, propose la legge sulla base del reddito, a vece di proporla sulla base del capitale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gastinelli.

GASTINELLI. Io sorgo per tranquillare l'onorevole proponente dell'emendamento in discussione, che egli non ha contrari tutti coloro che seggono da questo lato della Camera. Io per mio conto (senza pormi garante dell'opinione dei miei colleghi) approvo la massima almeno contenuta in questo emendamento, e la approvo, perchè mi pare che la medesima sia conforme alla natura dell'attuale tassa, allo scopo della medesima, e possa inoltre condurre la Camera ad appropriare l'imposta a tutti i beni che debbono venire dalla tassa colpiti.

Se è vero, come si è da tutte le parti di questa Camera accordato, che questa tassa tiene il luogo di quelle che pagano i privati all'occasione delle successioni e dei contratti tra vivi contenenti traslazioni di proprietà, io non veggo perchè non si debba del pari adottare la stessa base d'imposizione in questa legge che in quelle relative a quella mutazione di proprietà tra privati.

E poichè in quelle leggi di tassa per successione, di tassa per alienazioni tra vivi, la stessa s'impone sul capitale e non sul reddito, non veggo legale ragione per cui non debba del pari imporsi nel presente caso sul capitale anzichè sul reddito.

Il principio assunto per giustificare codesta maniera d'imposizione esige, a mio avviso, che si applichi la regola, che si applichi la misura d'attuazione di quel principio.

Dissi in secondo luogo più convenevole la massima dell'attuale emendamento allo scopo politico cui mira, e debbe e può ragionevolmente mirare la presente legge. S'è convenevole in vero all'utile pubblico e degli stessi corpi morali d'eccitarne ed aguzzarne l'industria perchè mirino a render più fruttifero quanto giace men fruttuoso nelle loro mani, a render al commercio quanto è presso loro infruttuoso, ad accrescere le loro rendite con più proficui capitali, io non veggo più adatta via che d'imporre sul capitale, anzichè sul reddito.

L'imposta sul reddito seguirà prettamente la ragion del

reddito; l'imposta sul capitale costringerà necessariamente ad accrescere il reddito, a sostituire capitali fruttiferi agli infruttuosi, i più fruttiferi ai meno infruttuosi; il qual movimento non può essere senza pubblico e particolar utile.

Dissi in terzo luogo che la Camera debbe nell'attuale voto ben ponderare a quali e quanti beni intenda la stessa, per più vantaggio dell'erario, senza molto scapito dei corpi morali, colpir di tassa. Nella tassa di successione tra privati a cui più analogamente appropriata la presente tassa, perocchè evvi in quella la considerazione di tutto il patrimonio, di tutto l'asse del privato, sono colpiti del pari coi capitali fruttiferi gli infruttuosi, perchè gli uni e gli altri sono l'oggetto della tutela della legge nella loro trasmissione, nella loro conservazione.

Perchè, per analogia di ragione, non osserveremo noi la stessa regola, la stessa misura quanto alle manimorte verso cui concorre la stessa provvidenza della legge? Perchè sottrarrem noi quanto ai corpi morali alla tassa quei capitali che non sottraggiam nel rispetto dei privati? Pensino le manimorte a surrogar ai capitali infruttiferi o men fruttuosi quelli di maggior reddito; la legge osservi per tutti la stessa misura. Qui inoltre cade in acconcio d'accennare alle rendite sullo Stato che veggo sottratte nell'attuale legge alla tassa.

Io non voglio pregiudicare in ora questa grave questione; ma pensi ella stessa la Camera a non pregiudicarla, imponendo anzi sul reddito guarentito dalla legge, che non sul capitale, a cui non so se potressi estendere quella garanzia. Sì, o signori, noi incontreremo, a mio avviso, molte minori difficoltà, e nei termini e nello spirito di quella legge, per includere nella tassa generale quanto costituisce in generale l'asse d'un corpo o d'un privato inclusivamente a quelle rendite, quando noi avremo adottata la tassa sul capitale anzichè sul reddito. Ripeto di non voler pregiudicar quella questione, ma avverto la Camera a badare di lasciarla ella stessa il più che può intatta.

Comprendo, signori, che può parere più spiccata in via di esecuzione la tassa sul reddito; ma se per considerazione di alcune difficoltà che sonosi forse esagerate, debbasi recedere dal principio che debbe informar la legge, debbasi recedere dall'utile scopo cui mira o può mirar la stessa, debbasi recedere dal maggior profitto dell'erario e conguaglio di questi corpi a privati, il giudichi il Parlamento.

E quali sono infine queste difficoltà, che non s'incontrino, e non si possano incontrare le stesse o pressochè le stesse nelle successioni dei privati? Forsechè non posseggono costoro stabili talora d'antichissima provenienza, il cui attuale valore non si potrebbe da' titoli desumere? Perocchè gli stessi corpi morali non posseggono, o non possono possedere stabili di più recente acquisto? Perocchè infine tutta la difficoltà è riducibile agli stabili.

Ancora, se si volesse tracciar nella legge un modo più facile di loro estimo, sarebbe tuttavia sempre salvo il principio. Le sorveglianti mutazioni poi lascierebbero le tracce di rettificazione del capitale per cui son più che illusorie a questo riguardo le pretese difficoltà.

Il compartimento della tassa in rateata annualità, attenua in molta parte il preteso aggravio di quei corpi in quella maniera d'imposizione; l'equità della stima concorrerebbe a quell'alleviamento. Niuna prepotente ragione io ravviso di rinnegar un principio, di rinunziar ad un eccitamento all'industria, di abdicar un utile dell'erario, di pregiudicar ad una grave questione che è ancora a discutere, e voto perciò, se non sull'intero emendamento, almeno sulla massima che lo stesso contiene.

MIGLIETTI, *relatore*. Esaminando la questione sotto l'aspetto economico, pare che tutti convengano che l'imposta sulla rendita è da preferirsi a quella sul capitale. Alcuni desiderano che essa invece di essere stabilita sulla rendita lo sia sul capitale sotto l'aspetto della convenienza, perchè dicono che, stabilita sul capitale, l'imposta darebbe un provento assai maggiore di quello che lo dia stabilita sulla rendita. Ma io faccio avvertire che quest'imposta deve in tutti i casi essere stabilita in modo che possa essere sopportata da questi corpi morali e da queste manimorte che, cioè, essa non segni la rovina di questi corpi morali e di queste manimorte. Ora, quando noi avremo stabilito che l'imposta sia fissata sul capitale, per chi ha un capitale ragguardevole, noi dovremo necessariamente limitarla, perchè essendo cosa di fatto che quel capitale ragguardevole rende soltanto, per esempio, in ragione del 2 per cento, noi dobbiamo tener conto di questa rendita, dacchè altrimenti correremmo il rischio di stabilire un'imposta, la quale non può assolutamente essere sopportata.

In conseguenza io non vedo assolutamente qual differenza vi possa essere, sia che si stabilisca l'imposta sulla rendita, sia che la si stabilisca sul capitale. In quest'ultimo caso, essa dovrebbe essere necessariamente minore; nel primo, siccome non si corre il rischio di errare, così la si stabilisce in una proporzione maggiore. Credo in conseguenza che non sia più il caso di discutere ulteriormente a questo riguardo, che sia assai meglio adottare il principio che l'imposta si stabilisca sulla rendita, perchè in tal modo noi progrediamo più razionalmente. All'osservazione poi che si è fatta, che cioè i corpi morali e le manimorte hanno molti stabili, dai quali non ricavano alcuna rendita, e che in conseguenza devono andare esenti dall'imposta, io rispondo, che non credo che questi casi si presentino così frequentemente. Del resto la legge non dice che debbano andare esenti dall'imposta tutti quei capitali che non danno alcuna rendita, ma sibbene ella reca che sieno tassati secondo il loro valore locativo reale o presunto. Con ciò credo che non sussistano le ragioni che venne fin qui esponendo l'onorevole deputato Sineo.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. La questione, come risulta dall'emendamento dell'onorevole Polliotti, è complessa. Io bramerei che fosse divisa onde possa semplificarsi la discussione. Io intendo soltanto appoggiare la proposta di sostituire la base del capitale alla base della rendita.

Debbo prima di tutto difendermi da una specie d'accusa che mi è stata fatta ieri dal signor ministro dell'interno e dall'onorevole relatore della Commissione, i quali hanno trovato una contraddizione tra il modo con cui ho qualificato questa legge ed il desiderio che ho mostrato di estenderne i confini.

Avvi errore in questa accusa: io intendo di estendere i confini di questa legge coll'unico scopo di renderla meno dura, meno ingiusta, più equamente ripartita; ciò si otterrà, a mio avviso, appunto con la sostituzione della base del capitale alla base della rendita.

Io domando se sia giusta l'imposta sulla rendita la quale porta che quel corpo morale, il quale possederà un fabbricato del valore di parecchi milioni, non avrà da pagar nulla, mentre un altro corpo morale, il quale avrà in terre od in altra guisa un reddito tenuissimo, e non bastevole a far fronte allo scopo a cui è destinato, sarà astretto a pagar la quota portata dalla legge.

Ci sono confronti che tutti possono fare, perchè si tratta di cose che sono sotto gli occhi nostri.

I parroci di Torino, vale a dire quella parte del clero che è senza dubbio di utilità immediata ai cittadini, hanno una rendita tenue in stabili o capitali che saranno soggetti all'imposta, e dovranno sostenere un balzello di qualche riguardo in ragione dell'esiguo reddito di cui fruiscono, mentre altri corpi morali, che non recano certamente un vantaggio immediato così sensibile come quello dei benefizi parrocchiali nulla pagherebbero.

In Torino una parte considerevole della superficie della città è posseduta da corpi morali ecclesiastici, che sono dedicati soltanto alla vita contemplativa, come sono i monasteri delle Cappuccine, di Santa Chiara, di Santa Croce, e da altri corpi ecclesiastici i cui membri, sebbene operosi assai e solleciti della salute spirituale dei loro simili, non hanno tuttavia il carico di cura d'anime.

Secondo il progetto del Governo approvato dalla Commissione, non si imporrebbe nessuna tassa su questi grandi capitali, che, riuniti assieme, formano un totale di altissima considerazione.

Ora, domando io, se quando si stima necessario di colpire con tale imposta i parroci di Torino, i quali hanno una rendita non eccedente ciò che è dovuto al loro ufficio, si debbono lasciare esenti quei corpi morali i quali posseggono valori molto maggiori.

Imponendo questi capitali, ne verrà la conseguenza cui avvertiva uno degli onorevoli preopinanti. Se sarà utile che realmente questi corpi morali conservino le loro attuali abitazioni, e dirò anche le loro consuetudini, vi sarà chi sopprimerà anche al nuovo peso dell'imposta; e se invece penseranno a collocarsi diversamente con maggior comodo ed utile universale, dalla tassa si ricaverà, oltre il vantaggio dell'entrata a favore dell'erario nazionale, quello ancora di porre un capitale considerevole in commercio.

Riducendo la questione al punto di massima, se cioè debba sostituirsi la base del capitale a quella della rendita, si evitano le difficoltà che sono state suscitate dal relatore della Commissione e dal commissario del Governo. L'onorevole Polliotti proponeva che ogni 15 anni si dovesse rivedere la base di questa tassa onde dar luogo ai cambiamenti che potrebbero occorrere sia a vantaggio del contribuente, sia a vantaggio dell'erario nazionale.

Io credo che bisognerebbe, inoltre, lasciare adito ai reclami tuttavolta che a danno del contribuente il valore venisse considerevolmente diminuito, come si pratica pel tributo prediale ordinario. Ma sarà questione da trattarsi dopo.

Bisogna distinguere la questione fondamentale dalle sue parti accessorie. Quindi mi unisco al deputato Gastinelli per promuovere una votazione sulla massima, se cioè la Camera intenda realmente di prendere per base la rendita, ovvero il capitale, come proponeva l'onorevole Polliotti.

Naturalmente quando si allargherà la base della imposta, ponendola sul capitale, si avrà fra gli altri vantaggi anche quello di potersi contentare di una minor quota, e quello ancora di ammettere più facilmente eccezioni a favore di quei corpi morali che ne saranno più meritevoli.

Ci sono citati gli asili d'infanzia, ed alcuni hanno già dichiarato che voterebbero emendamenti in loro favore.

Ma vi sono anche molte opere pie, vi sono altri stabilimenti di beneficenza o d'istruzione gratuita che potranno meritare qualche eccezione. A seconda che l'imposta sarà più giusta, che verrà a colpire realmente tutti i capitali sottratti al commercio dalle manimorte, noi potremo favorire gli stabilimenti che sono più utili senza recar danno all'erario nazionale.

Voto quindi in massima per l'emendamento Polliotti.

ARNULFO, *commissario regio*. Io non intendo di dire altro, salvo che il Governo, nel proporre questa legge, non ebbe in mira di indurre i corpi morali a spropriarsi, o non spropriarsi di quel che possiedono, e convertire gli stabili in crediti e viceversa. Il Governo considerò i corpi morali come la legge li ha costituiti; e finchè sussistono, sussistono coi loro diritti come tutti gli altri cittadini; convenga poi ad essi di avere o non avere crediti, di vendere più presto quello che quell'altro stabile, di ciò il Governo non si occupa, nè può nè deve occuparsi, volendo rispettare i diritti ad ognuno attribuiti.

Relativamente poi ad una osservazione che venne ultimamente fatta, che cioè se l'imposta non si stabilisce sul capitale, molti stabili, e specialmente caseggiati che non sono affittati, sfuggirebbero all'imposta, io prego la Camera di ritenere quello che è contenuto nell'articolo 2° il quale dice: « Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo reale o presunto dei medesimi. » Sarà dunque vero che vi saranno degli stabili non affittati e propri delle manimorte, ma siccome sono suscettibili di affittamento e siccome hanno *valore locativo*, per conseguenza non andranno immuni dalla tassa: scompare quindi l'inconveniente che si veniva or ora lamentando.

Favvi un preopinante il quale disse: è meglio stabilire l'imposta sul capitale che sulla rendita, poichè nel primo caso vi sarà stimolo per fare che il capitale medesimo produca di più, e nel secondo, cioè se vien messa sulla rendita, non si vorrà accrescere per non pagare maggior imposta. Io dico al contrario che l'interesse dei corpi morali, in ognuna delle due ipotesi, sarà sempre di fare che i loro beni producano di più; e soggiungo che, quando produrranno di più, l'imposta sarà fissa sul capitale, crescerà tuttavia l'imposta; poichè il capitale sarà sempre, in massima generale, determinato dal di più che rende, sapendo ognuno che uno degli elementi principali dell'estimo del valore d'una cosa è la maggiore sua rendita; se per conseguenza renderà di più, il valore del capitale aumenterà, e quindi accrescerà egualmente l'imposta.

Quanto allo stabilire delle eccezioni, io credo che non sia per ora il caso di trattarne, dobbiamo votare la base generale della legge; se si vorranno poi delle eccezioni, ne parleremo appositamente a suo tempo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Polliotti.

POLLIOTTI. Prima di mettere ai voti il mio emendamento, pregherei il signor presidente di dar lettura dell'articolo 3 del progetto di legge ministeriale sulla tassa per le successioni, presentato nella scorsa Sessione.

PRESIDENTE. Esso era del tenore seguente:

« Tutti indistintamente i corpi morali o manimorte pagheranno, a cominciare dal primo gennaio 1851 alle finanze dello Stato, un'annualità corrispondente al cinquantesimo della tassa, che risulterà dovuta sul valore dei beni, di cui si troveranno a quell'epoca in possesso.

« Tale annualità sarà accresciuta o diminuita in proporzione dell'aumento o della diminuzione materiale, a cui andranno successivamente soggetti i patrimoni dei sovra menzionati corpi morali o manimorte. »

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Le leggi debbono essere chiare e precise, e non imbarazzarci con enigmi. Se realmente la Commissione coll'articolo secondo ha inteso di modificare il sistema stabilito coll'articolo primo, allora sarà facile ad intendercela. Ma io

non veggio veramente perchè si voglia stabilire un sistema nell'articolo primo, ed uno contrario nell'articolo secondo. O si prende per base la rendita, o si prende il capitale. Bisogna scegliere fra i due partiti. Che cosa si vuol dire con questo valor locativo presunto? Si presumerà sempre, cioè si cercherà sempre se un dato stabile è suscettibile di rendita? Ma allora tasto vale imporre il capitale e non la rendita.

Domanderò: perchè nella legge che stiamo discutendo non si usa lo stesso linguaggio col quale si è formulato l'articolo 1° del progetto di legge intorno alla tassa di successione, che ci è stato distribuito quest'oggi? Perchè non si dirà anche qui che la misura dell'imposta si trarrà dal valore delle cose in comune commercio?

Qui, o che ci sta sotto qualche mistero, e che si vuole sottrarre qualche valore alla tassa, ed allora dobbiamo combattere questo sistema ambiguo, il quale consiste nel concedere e non concedere, nel volere o non volere; oppure si vuole francamente che tutti i valori siano con una giusta misura, con equa bilancia tassati, e allora si usino espressioni che realmente suonino in questo senso.

Voci. Ai voti! ai voti!

ARNULFO, *commissario regio*. Debbo osservare che la contraddizione che si vuol rilevare, io non la trovo in alcuna maniera. Nell'articolo primo si parla di tassare il reddito, nel secondo si determina il modo di fissare il reddito medesimo, dichiarando che sarà desunto dal *valore locativo reale o presunto*. Io credo che l'onorevole preopinante non voglia mettere in dubbio che il valore locativo sia reddito e non sia capitale. Dirò di più, che la Camera ha sanzionato queste precise espressioni nella legge sui fabbricati. In essa si adottò appunto il sistema di determinare l'imposta sul valore locativo *reale o presunto*.

Aggiungerò in risposta alle speciali osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, per certi fabbricati massime di questa capitale, che quand'anche vi sia un palazzo, un locale ampio, che abbia una data destinazione, per la natura del corpo morale che lo possiede, non sfuggirà all'imposta, il che teme il preopinante, non tenendo forse conto del disposto dell'articolo 2° del progetto, perchè questo locale avrà pur sempre un valor locativo; lo avrà incontrastabilmente, e avuto riguardo agli altri locali che hanno una consimile destinazione, e avuto riguardo alla destinazione che si potrebbe dare in rapporto ad altri fabbricati, ad altri locali. Non vi è quindi ombra di contraddizione; anzi rimane chiaramente stabilito che coll'articolo 2° si vuole determinare il modo di stabilire l'imposta sul reddito di cui all'articolo 1°, e perchè quando si parla di valor locativo di uno stabile non si vuole certo alludere al prezzo del medesimo in comune commercio. Io penso che niuno metta in forse che quando si dice valore in comune commercio, si parla di capitale, e quando si accenna il valore locativo si parla del reddito; ragione per cui non sussiste assolutamente la contraddizione che si vuole stabilire fra l'articolo 1° e l'articolo 2°, i quali hanno la più esatta correlazione fra loro.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Siccome il deputato Sineo ha chiesta la votazione della massima, consulto la Camera se voglia che la tassa sui corpi morali e manimorte sia imposta sul valor capitale dei beni da essi posseduti, anzichè sulla rendita dei medesimi.

(La Camera non approva.)

Allora io credo che diventi inutile la votazione sull'emendamento del deputato Polliotti.

Quindi passeremo a quello del deputato Brignone, il quale

mi pare che si allontani maggiormente dal progetto di legge. Esso è così concepito:

« Tutti i corpi morali e manimorte, ad eccezione dei comuni e degli istituti di beneficenza o d'istruzione ed educazione gratuita, pagheranno, a cominciare, ecc. »

Il deputato Brignone ha la parola per svolgerlo.

BRIGNONE. Dopo l'ampio sviluppo che prese la questione che ci occupa, poco mi rimane a dire a sostegno dell'emendamento da me proposto.

Riepilogherò tuttavia brevemente i motivi che lo hanno determinato, e risponderò alcune parole a coloro che vi si dimostrarono avversi.

Io dico che i comuni e gli istituti di carità e d'istruzione gratuita non devono essere gravati di una tassa che rappresenti quella di successione e d'insinuazione, perchè quanto a quella d'insinuazione, ciò che essi non pagano per atti di traslazione di proprietà lo pagano per i molti altri atti insinuanti a cui vanno per la natura della loro amministrazione soggetti, e quanto a quella di successione è abbastanza compensata dal consumo esorbitante di carta da bollo in cui incorrono per tutte le loro deliberazioni, registri, ruoli, copie e simili.

Nè creda la Camera che io magnifichi oltre al vero questa spesa della carta bollata. Vi sono dei corpi per cui essa non ascende a meno del quattro ed anche del cinque per cento della loro rendita.

Si è notato che se si eccettuassero i comuni e gli istituti pii da questa tassa, perchè consumano carta da bollo, tutti avrebbero lo stesso diritto, perchè tutti sono all'uso della carta da bollo soggetti; ma non si è avvertito che i comuni ed istituti pii i quali devono fare tutti i loro atti d'amministrazione in carta da bollo, tutte le deliberazioni per originale e per copia, che devono accompagnare la spedizione del più piccolo mandato, sono gravati dalla tassa del bollo in una misura eccezionale sproporzionatissima. Si metta a confronto la segreteria d'una ricca famiglia, in cui si amministrano centinaia di mila lire all'anno, con un piccolo comune, con una piccola opera pia che non amministrano che alcune centinaia o poche migliaia di lire, e si vedrà quanto sia enorme la differenza nella quantità di carta bollata da essa adoprata.

Nè l'obbligo della carta da bollo per tutti gli atti d'amministrazione cui accennava ha unicamente un motivo legale di maggior regolarità, di maggior forza degli atti medesimi. Prima della legge 22 giugno 1850 gli istituti pii facevano le loro deliberazioni in carta semplice.

L'obbligazione loro imposta dalla legge 22 giugno, ancor più dall'interpretazione data a questa legge, di fare tutte le loro deliberazioni in carta da bollo, fu dunque una disposizione unicamente finanziaria, che creò per esse una imposta particolare straordinaria.

Non è dunque per un privilegio che io combatto, come sarebbe stato dagli onorevoli signori Farina, Di San Martino e commissario regio qualificato, ma per un atto di giustizia.

Non si tratta qui di una tassa generale da imporsi ad ogni avere, e da cui si voglia eccettuarne alcuni in via di favore. Trattasi di una tassa eccezionale, di un privilegio di carichi, se così posso esprimermi, a cui non si deve sottoporre fuorchè quelli per i quali esistono particolari ragioni di colpirli, e per cui non esistono particolari ragioni di esimerli: si disse che le imposte non si mettono sovra le persone, ma sovra le cose, sulle proprietà e non sui proprietari.

In tesi generale ciò è verissimo; ma io domando che cosa ha condotto il Governo a presentare questa legge?

Nel bisogno di rifornire le finanze, esso si è fatto a ricercare

se vi fossero delle proprietà che per trovarsi in una condizione speciale sfuggissero a qualche imposta relativamente alle altre della medesima specie. Trovò che le proprietà delle manimorte e corpi morali sfuggivano a quella di successione, e determinò che si dovesse imporla d'una tassa speciale che ne tenesse luogo. Sin qui l'argomento è logico; ma se fra queste proprietà ve ne sono che soggiacciono a gravami particolari, come sarebbero, per esempio, i patrimoni dei comuni ed istituti pii, nelle cui case, per esempio, non si possa, per così esprimermi, piantare un chiodo senza che sia deliberato in carta da bollo per causa d'una disposizione particolare finanziaria, non si dovrà tener conto di questa condizione speciale, e farne compenso? Non so come me lo si possa contestare.

Qui non vi è confusione alcuna; ma vi è una distinzione logica, giusta incontrastabile. Si è a titolo di quello stesso principio d'eguaglianza che suggerisce d'imporre colla proposta tassa le manimorte, che io domando che ne siano esenti i comuni e le opere pie.

Io dico, quanto ai comuni in particolare, ch'essi non potrebbero pagare questa tassa altrimenti fuorchè tralasciando spese di pubblica istruzione ed educazione, o gravando gli stabili locali d'una maggior imposta che sarebbe per essi una doppia tassa di successione e di insinuazione.

A questo proposito l'onorevole signor Bellono, il quale appoggiava però nella massima parte le mie osservazioni, diceva che se non si volessero esimere i comuni fuorchè d'una parte della proposta tassa, essi avrebbero mezzo di fare fronte all'altra parte con altre risorse, senza ricorrere all'imposta locale, stante l'elasticità delle loro rendite.

Osserverò che l'onorevole signor deputato, immedesimato siccome egli è col municipio di Torino, di cui è degnissimo sindaco, è incappato in un errore assai comune a quelli che fanno le leggi, di guardare cioè e di accomodarle ai luoghi dove si fanno, più che ai luoghi dove devono essere osservate, e che l'immensa maggior parte dei comuni non ha elasticità di rendite, non può creare risorse, non imporre dazi, ma deve ricorrere sempre per ogni nuova spesa all'imposta locale.

Dico, quanto alle opere di beneficenza ed agli istituti di educazione ed istruzione gratuita, che questa imposta sarebbe immorale, contraria alla carità, un controsenso cogli sforzi che fanno in generale i comuni ed i privati riunendosi in società e sottomettendosi con oblazioni volontarie per educare il popolo, per soccorrere il misero, onde quest'imposta riuscirebbe impopolare, epperò impolitica come quella da cui si potrebbe trarre argomento per screditare le nostre istituzioni.

Finalmente l'onorevole signor Miglietti diceva che se non si accorda al Governo questa imposta, esso ne domanderà delle altre che aggraveranno per altre vie i cittadini; ed io gli rispondo che all'uopo si ricorrerà a chi può e deve pagare, e non al povero che non ha ricchezze da tutelare, cui non sono accessibili la maggior parte de' benefici sociali sostenuti dai pubblici carichi; si ricorrerà ad altre facoltà tassabili e non sempre agli immobili che sono sinora gli unici gravati e sovra cui credo aver provato che cadrebbe totalmente la presente tassa quanto ai comuni.

Alla irremissibilità del signor commissario regio e di altri oratori fu già fatta una breccia. Il signor ministro di agricoltura e commercio ha dichiarato che non si opporrebbe ad un emendamento che avesse per oggetto di non colpire di questa tassa gli asili infantili. A lato del bimbo del popolo che necessita d'essere educato, descritto pateticamente dal

signor Valerio, io credo basti collocare l'incurabile, gemente sotto il peso degli anni e delle infermità, il povero operaio padre di famiglia, travagliato da ardente febbre che lo consuma, il quale chiede in mezzo alla prole desolata d'essere guarito, l'orfanello che domanda chi la salvi dai pericoli, perchè il signor ministro che si mostrò di cuore sensibile voglia perdonarla a tutti gli istituti pii e d'educazione gratuita.

Non dubito poi che la Camera sia pure abbastanza persuasa della giustizia e convenienza di non colpire i comuni. Della convenienza, perchè sarebbe toglier loro i mezzi di educare ed istruire; della giustizia, perchè già pagano abbondante la loro parte dei pesi dello Stato.

Quando si creda dover domandare altre imposte agli stabili, malgrado siano già sproporzionatamente ed ingiustamente imposti, si presenteranno proposte dirette. Questo, per ciò che concerne i comuni, non è che un modo indiretto di aumentare l'imposta prediale regia; obbliga i proprietari a pagare ai comuni acciocchè i comuni paghino allo Stato, è un giro vizioso che non ne allevia, ma ne aggrava il peso.

SULLI. Dopo i molti discorsi che si fecero per definire i corpi morali e le manimorte, i quali discorsi finirono con dichiarare essere le manimorte corpi morali, e corpi morali le manimorte, io non mi maraviglio più che la Commissione abbia riuniti insieme gli uni e le altre: ed è appunto da siffatta mistura, che io reputo erronea, che vennero le conclusioni contro cui intendo di discorrere.

Ma, primieramente, gioverà avvertire, che di quanto gli stabilimenti ecclesiastici differiscono dagli stabilimenti laicali, di tanto le manimorte differiscono dai corpi morali.

Il vocabolo stesso di manimorte dichiara l'esoso privilegio, per cui i possedimenti clericali per sì lungo tempo vissero immuni dall'azione finanziaria del Governo, quasi che quei possedimenti morti fossero dinanzi la potenza governativa. E tal vocabolo pur giova a ben chiarire l'essenziale divario che corre tra le corporazioni ecclesiastiche rimaste sempre isolate e le laicali; imperocchè queste, sorte dal popolo, si resero a maggiore o minore utilità civile, secondochè portava l'indole del Governo.

Fatta questa distinzione, che pur è d'assai verità ed importanza, io mi affretto a soggiungere che non fu lodevole divisamente quello per cui in questa legge si unirono le manimorte ai corpi morali. Difatti le manimorte neppur soddisfano completamente alla dotazione del culto, che pur fu il motivo delle loro ricchezze; locchè è sì vero, che il Governo è obbligato a molti dispendi per la dotazione del culto.

La cosa procede ben diversamente in ordine ai corpi morali, e massimamente di quelli di cui parlava l'onorevole deputato Brignone.

E per esordire dai comuni, noi scorgiamo come i medesimi, oltre di soddisfare alle spese comunali, sostengano molte gravezze che sono soltanto governative.

Difatti, a carico dei comuni vi sono le spese per la guardia nazionale, per amministrazione pubblica, per le caserme ed altre molte.

Da ciò chiaro apparisce che i comuni, a differenza delle manimorte, concorrono col proprio denaro a far più lieve all'erario il carico di quel generale ordinamento con cui la pubblica amministrazione si forma e si mantiene. Che diremo noi di quei comuni i quali non più indirettamente, ma direttamente pagano all'erario? Il comune di Sassari, il quale ha un reddito di 100,000 lire ne paga 56,000 all'erario. Molti altri comuni che potrei citare per esempio sono nello stesso caso. Or dunque ben è chiaro come male siansi riunite

in questa legge le manimorte esenti da tassa, coi comuni, i quali tante tasse sopportano.

In quanto agli altri corpi morali di cui parlava l'onorevole deputato Brignone, corpi morali di beneficenza, d'istruzione e di educazione, ben altri ragionamenti debbono farsi.

Il Governo ha il naturale obbligo di provvedere quanto è necessario al benessere dei cittadini, e semprechè per opera generosa dei medesimi si compia a tale ufficio governativo, il Governo è allora esonerato dalle spese che pure è in debito di fare; quindi è un dovere per parte del Governo mostrarsi grato a queste azioni private. Ora voi vedete qual nuova specie di gratitudine è questa per parte del Governo il voler imporre quei medesimi stabilimenti di beneficenza, d'istruzione, e di educazione che dovevano sorgere per opera sua, e per opera non sua sorsero.

Che gli asili infantili, i collegi nazionali, le università, gli ospedali diminuiscano le spese alle finanze, che pure deggono provvedere ai bisogni della pubblica istruzione, della pubblica igiene, della pubblica moralità, niuno è che non vegga; e niuno è pure che non vegga come siensi oltraggiati questi corpi morali ponendoli a paro colle manimorte.

Signori, gli istituti di beneficenza, di educazione, d'istruzione sono dappertutto nelle nostre provincie più desiderati di quel che sieno attuati. Le virtù pubbliche abbisognano di perseveranza appunto per vincere gl'impedimenti che sorsero e sorgono sempre, pur troppo, ad impedire le miglorie civili; non è adunque neppure saviezza per parte d'un Governo che abbia in animo il progressivo miglioramento della pubblica cosa il venire ad opporsi, anche in modo indiretto, all'esercizio di questa generosità privata, la quale ha già recato tanti benefizi al nostro paese. Quindi se pur mancassero le altre ragioni che ho esposte, questa sola basterebbe a persuaderci della convenienza di accettare l'emendamento Brignone.

E qui cade in acconcio riferire le parole che leggonsi al paragrafo secondo della prima pagina del rapporto della Commissione, nel quale, facendosi la Commissione ad investigare i motivi dell'imposta, giustamente dice ritrovarsi nell'obbligazione che « ognuno associandosi ha assunto di sopportare in proporzione colle sue forze i pesi della società. »

Sta bene questa massima, io non contenderei che ciò si verifichi nelle manimorte, ma che gli asili infantili, gli ospedali, le università, i collegi nazionali non sopportino i pesi della società, parmi ingiusta ed imprudente sentenza, per le ragioni da me addotte.

Nè vale ricorrere all'altro motivo desunto dalla tutela e protezione che il Governo accorda, principio che la Commissione, a ver dire, non ha lodato, ma che pure allegò e lodò il signor commissario.

Ma a che dovrà in ultimo riuscire questa protezione del Governo? Non ad altro che alla cura che dee usare il Governo affinchè a lui non accada danno! Supponiamo, difatti, che il Governo cessasse da quella protezione, che per ciò rovinassero i patrimoni di quei corpi morali, nè più quindi essi esistessero: che mai ne addiverrebbe? Questo solo ne avverrebbe, che il Governo sarebbe obbligato a far maggiori spese di quelle che ora faccia. Or dunque, perchè non accada questo suo danno, vorrà il Governo esigere un tributo?

Signori, i comuni ebbero dopo lo Statuto una qualche vita, non è già che siano liberi affatto, a loro riguardo altro finora non si fece che allargare la prigione in cui il dispotismo li aveva rinchiusi; ma pure ebbero la coscienza della loro esistenza. Però vorremo noi, con continui balzelli far sì che questa esistenza non possa più ad essi esser nè utile, nè ono-

rata? Si dice e si consiglia per parte della Commissione che appunto perchè non siano i comuni obbligati a ricorrere a nuove imposte comunali si astengano dalle spese di beneficenza e di abbellimento.

Indirettamente viene a dirsi questo, giacchè alla obbiezione che la stessa Commissione si è formata del come i comuni farebbero a sopperire a questa nuova tassa, nel rapporto della Commissione, dico, si è risposto che v'ha dei comuni, i quali oltre le spese pei propri bisogni, fanno spese in opere di beneficenza e di abbellimento, epperò così si consiglia che queste opere non si debbono fare. Ora io dico che il consigliare ai comuni di cessare dalle opere di beneficenza, si è consigliare loro di mancare alla propria missione, e che il consigliare ai comuni di cessare dalle opere di abbellimento, potrebbe avere anche molti inconvenienti, ed io credo che ciascuno di voi altamente senta come consigliare a' comuni italiani di cessare dai savi abbellimenti sia un consigliarli di mentire alla loro origine ed al proprio decoro.

Pertanto, dopo le cose che furono dette, dopo le osservazioni fatte anche dal lato economico, che cioè questa imposta non sarebbe altro che uno storno che il Governo farebbe a se medesimo, giustizia e verità vogliono che questi corpi morali non vengano compresi in questa legge; giacchè se è verità che i corpi morali di cui favellai, a differenza delle manimorte, largamente sopportano i pesi della società, giustizia pur è che non vengano compresi in questa legge. Io adunque consento all'emendamento Brignone.

VALERIO LORENZO. Io ho già detto in questa discussione che la tassa sui beni dei comuni andrebbe a cadere in massima parte sui poveri, perchè i comuni dovrebbero supplire ad essa con tasse comunali, le quali vanno a ricadere sui consumatori. Ecco quindi aumentato il grave peso che già ricade sui poveri. Io non mi allungherò maggiormente a svolgere questa tesi, perchè coloro che presero a rispondere alla mia argomentazione non credo l'abbiano menomamente distrutta.

Per l'altra parte dell'emendamento dell'onorevole deputato Brignone (emendamento che io appoggio con tutta l'anima mia), la quale è relativa agli istituti di beneficenza, ed a quelli che danno un'istruzione gratuita ai poveri io credo che il principio di imporre sovr'essi una tassa non possa sostenersi. Se il signor ministro, se la Commissione fossero venuti con favole statistiche a dimostrarci che alcuni di questi istituti di beneficenza hanno una rendita maggiore del loro bisogno, che essi sprecano questa rendita, o la capitalizzano a danno della società e del commercio, immobilizzando delle proprietà territoriali, io vorrei consentire sino ad un certo punto a che questi istituti venissero colpiti, sebbene starebbe sempre l'argomento del mio amico Iosti, che diceva: voi, Stato, a quelle istituzioni che non compiono un utile ufficio, od hanno una rendita eccedente ai bisogni dell'istituto, avete il diritto di togliere la parte eccessiva della loro rendita e destinarla a quegli altri istituti che ne mancano.

Tuttavia vorrei concedere che sovra questi istituti che avessero un eccedente di rendita cadesse siffatta tassa.

Ma ciò non è, o signori. Il nostro Stato certamente è ricco quant'altri mai d'istituti di beneficenza. I nostri avi parlavano meno di beneficenza di noi, e la compievano più largamente che non si faccia nell'epoca nostra.

Essi hanno lasciato dappertutto una larga traccia della loro generosità; ma col procedere del tempo si sono accresciute le miserie, senza che abbia camminato di pari passo la marcia progressiva della carità; ed io non vedo che in nessun

paese del Piemonte che le istituzioni di beneficenza abbiano un eccedente tale da non trovare ad impiegare questo denaro a favore del povero. Chè anzi so, perchè mi sono lungamente occupato di questi studi, che la maggior parte delle istituzioni di beneficenza mancano dei fondi necessari per compiere il loro mandato, e spesso in un luogo i cittadini, in un altro quelle stesse amministrazioni comunali a cui voi, o signori, con questa legge andrete a diminuire la rendita, sono chiamati a sussidiare gli ospedali, le case degli orfani, le case dei trovatelli, insomma tutte quelle istituzioni di beneficenza che sono stabilite nella cerchia delle loro mura. (*Segni di approvazione su vari banchi della Camera*)

In questo stato di cose io chieggo alla Camera quale profitto ricaverà il paese da siffatta imposizione.

Io credo che giammai la Camera avrà compiuto un atto più grave d'ingiustizia quale sarebbe quello di colpire gli ospedali, le scuole gratuite del povero, gli ospedali dei cronici, tutte insomma quelle istituzioni, le quali appena possono reggere ai gravi pesi che si sono volontariamente assunti, che un'imposta la quale diminuirebbe le loro forze, la quale potrebbe forse far sì che in avvenire la carità dei cittadini si portasse meno volentieri ad aumentare il già troppo scarso loro patrimonio.

Pertanto io voto per l'emendamento dell'onorevole deputato Brignone.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del deputato Brignone, e lo metto ai voti:

« Tutti i corpi morali e manimorte, ad eccezione dei comuni e degli istituti di beneficenza o d'istruzione ed educazione gratuita, pagheranno, a cominciare, ecc. »

Siccome sulle parole *tutti i corpi morali e manimorte* furono proposti vari emendamenti, la presente votazione verserà solamente sulla parte di questo emendamento che comincia colle parole *ad eccezione, ecc.*

(La Camera non approva.)

Ora viene l'emendamento Michelini, così concepito:

« Dal primo gennaio 1851, gli stabilimenti e corpi morali, siano essi ecclesiastici o laicali, pagheranno un'annua tassa del 5 per cento del reddito che ritraggono dai loro beni stabili, da capitali, da rendite fondiari e da censi.

« Tuttavia gli istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1 marzo 1850 non pagheranno che la tassa dell'1 25 per cento.

« Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite del debito pubblico dello Stato. »

Faccio avvertire alla Camera che l'emendamento Michelini contiene due parti distinte: l'una che surroga le parole *stabilimenti o corpi morali, siano essi ecclesiastici o laicali* alle parole *tutti i corpi morali e manimorte*.

L'altra che fonde l'articolo 4 nell'articolo 1.

Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Veramente il mio emendamento si discosta meno dal progetto di legge degli altri emendamenti che rimangono ancora a discutersi; tuttavia siccome al mio emendamento possono innestarsi tutti gli altri che ancora rimangono, forse è questo il motivo per cui il signor presidente ha molto saviamente pensato di farlo ad essi precedere.

Il mio emendamento tende a correggere alcuni difetti che a mio avviso si trovano nel progetto ministeriale.

Sappiamo che *lex praecipit aut vetat*; eppure il primo articolo del progetto ministeriale si limita a dire che i corpi morali e le manimorte sono soggetti ad una tassa; il che è dir niente finchè non si sa quale sia questa tassa. La quota poi di

questa tassa si trova nell'articolo quarto, il quale è, per così dire, annegato fra altri articoli di minore importanza e di sola esecuzione.

Veniamo ora all'articolo da me proposto, il quale deve surrogare il primo ed il quarto del progetto.

Il primo paragrafo contiene la regola generale, mercè la quale vengono assoggettati alla tassa del 5 per cento del reddito gli stabilimenti e corpi morali.

Viene poscia nel secondo paragrafo l'eccezione riguardante gl'istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi 24 dicembre 1856 e 1 marzo 1850.

Finalmente l'ultimo paragrafo contiene l'eccezione per cui sono esenti dalla imposta le rendite sul debito pubblico.

Signori, il linguaggio legislativo non è arbitrario; niente vi deve essere di superfluo. È prezzo dell'opera che il primo Parlamento italiano dia ai Parlamenti avvenire l'esempio di quel linguaggio severo e conciso che si addice nella formazione delle leggi.

Queste cose devono valere alla Camera non meno che a me. Spero pertanto che essa farà buon viso al mio emendamento.

MIGLIETTI, relatore. Nell'interesse del progetto di legge che si discute, io non avrei alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento Michelini, poichè le molte questioni rimarrebbero da esso risolte. Ma credo dovermi opporre in quantochè sia, a mio credere, più regolare la redazione attuale del progetto di legge che disputiamo.

Ed invero, in esso si stabilisce anzitutto, all'articolo 1, il principio, che cioè i corpi morali e manimorte pagheranno una parte aliquota del loro reddito; poi si definisce la proporzione della tassa al reddito, e infine si cerca se vi sia qualche corpo morale, qualche manimorta la quale meriti uno speciale riguardo, e che per conseguenza debba esser tassata in meno. In cotal guisa le idee succedonsi secondo il loro ordine naturale, a vece che, se noi prendiamo a discutere l'emendamento proposto dall'onorevole Michelini, sarà assolutamente necessario di chiedere anzi tutto la divisione.

Voci a sinistra. Si faccia la divisione.

MIGLIETTI, relatore. Se la divisione si ammette, tanto vale che si discuta il progetto di legge quale è presentato.

ARNULFO, commissario regio. Io intendo osservare che parmi più logico il sistema adottato dal Governo e dalla Commissione; tanto più che se si discute quest'articolo redatto nel modo proposto dall'onorevole Michelini, bisogna anche che si discutano tutte le altre disposizioni che comprende, come sarebbe, per esempio, la quantità della tassa del che non si è ancora fin qui occupata la Camera. Meglio è quindi votare separatamente la parte discussa. E ciò tanto più poichè non sussiste l'osservazione dell'onorevole preopinante, che, cioè, nell'articolo 1° nulla la legge comandi, poichè essa anzi prescrive, dispone che i corpi morali, gli stabilimenti pubblici debbano pagare una tassa, la quale quindi determina negli articoli successivi.

Io credo adunque che anche per non ingolfarmi in una discussione di questioni che hanno fra loro bensì relazione, ma sono destinate a rendere la discussione oscura, sia meglio seguire il progetto del Governo, cioè seguire l'ordine degli articoli di cui nel suo progetto adottato dalla Commissione.

MICHELENI. Diceva l'onorevole signor commissario regio che l'articolo primo impone di pagare una tassa; ma quando non si dice in che cosa consista questa tassa, questo comando è così vago che equivale al non comandare.

L'unica difficoltà che presenterebbe il mio emendamento, difficoltà non intrinseca al progetto di legge, ma alla discus-

sione che verte su di esso, è quella che accennava l'onorevole relatore di questa legge, vale a dire, che ove si approvasse il mio emendamento non vi sarebbe più luogo agli altri; e siccome egli sostiene questo progetto di legge, forse tal cosa gli andrebbe molto a grado. Ma io osservo che bisognerebbe che fossimo ben intesi, che ove la Camera approvi il mio emendamento, non fa altro che dargli la preferenza sul progetto ministeriale, di modo che anche dopo l'approvazione gli si possano proporre emendamenti.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola porrò ai voti quest'emendamento.

Come ho già osservato questa votazione non può procedere altrimenti che per divisione.

Comincerò adunque a mettere ai voti la surrogazione delle parole: « gli stabilimenti o corpi morali, siano essi ecclesiastici o laicali » invece di quelle: « tutti i corpi morali e manimorte. »

MICHELENI. Domando la parola sulla posizione della questione. Mi sembra che nulla osti che la Camera od approvi o respinga l'insieme del mio emendamento, perchè, come diceva testè, bisognerebbe che al medesimo (cosa che si è fatta parecchie volte) si potessero fare degli emendamenti, anche dopo che sia approvato.

Dimodochè sarebbe una votazione non già sopra un testo di legge, ma sopra il testo da discutersi.

PRESIDENTE. Non intendeva di proporre altra divisione fuor che quella appunto che fissasse quest'ordine di discussione. Siccome la divisione è di diritto, io metterò ai voti la prima parte dell'emendamento.

MICHELENI. Domando la parola. *Movimenti diversi*

Mi sembra che si dovrebbe mettere in votazione se si debba fondere l'articolo 1° coll'articolo 4°.

PRESIDENTE. Metterò adunque ai voti la prima parte dell'emendamento, se si debbano surrogare le parole « gli stabilimenti o corpi morali, siano essi ecclesiastici o laicali » a quelle di « tutti i corpi morali e le manimorte. »

Quelli che approvano questa 1ª parte dell'emendamento, vogliano alzarsi.

(La Camera non approva.)

Metto ai voti l'unione dell'articolo 4° coll'articolo 1°.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'emendamento del signor deputato Piccon, il quale è così concepito:

« Le manimorte e tutti i corpi morali, i quali non trasmettono per successione, e non hanno piena libertà di alienare, pagheranno, ecc. »

(Non è approvato.)

Viene l'emendamento proposto dal deputato Torelli.

Esso è così concepito:

« Tutti i corpi morali dei quali fa cenno l'articolo 456 del Codice civile, e tutte le manimorte, pagheranno, ecc. »

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Segue la proposta del deputato Bellono.

Siccome la Camera può intendere dalla semplice loro lettura, e secondo altresì ha udito nello svolgimento fattone dall'autore dell'emendamento, queste proposizioni sono alternative.

Le metterò quindi ai voti una dopo l'altra.

La prima è così concepita:

« Tutti i corpi morali e le manimorte aventi un patrimonio proprio. »

(Non è approvata.)

La seconda è in questi termini:

« Tutti i corpi morali e le manimorte aventi un patrimonio di dominio pubblico. »

(Non è approvata.)

La terza è così concepita:

« Tutti i corpi morali e le manimorte destinati ad un servizio pubblico. »

(Non è approvata.)

Porrò ai voti l'emendamento del signor Farina Paolo così concepito:

« Tutte le manimorte ed i corpi morali non aventi la libera facoltà di disporre dei loro beni, » ecc.

(Non è adottato.)

Metterò ai voti l'emendamento del deputato Sappa concepito nei seguenti termini:

« Tutti i corpi morali, conosciuti sotto il nome di manimorte pagheranno a cominciare dal 1° gennaio, » ecc.

(Non è adottato.) (*Ilarità prolungata*)

Essendo esaurita la serie degli emendamenti, metterò ai voti la prima parte dell'articolo 1°:

« Tutti i corpi morali e manimorte pagheranno, a cominciare dal 1° gennaio 1851, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiari e da censi. »

Chi è d'avviso d'adottarlo...

BERTOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTOLINI. Io vorrei pregare la Camera ad avvertire la portata immensa che hanno le parole: *tutti i corpi morali e manimorte.* (*Oh! oh! — Interruzione*)

Se gli onorevoli interruttori avessero posto mente a questa portata, forse non mi impedirebbero di esporre le osservazioni che intendo di fare. Le parole *corpi morali* significano tutto ciò che senza essere persona fisica è suscettivo di diritto o di obbligazione, e che con parola legale si chiama anche persona fittizia o giuridica.

A questo ragguaglio, corpi morali sono i comuni, e si può anche a rigor di diritto dire che i corpi morali sono le eredità giacenti, perchè un'eredità giacente è suscettiva di diritto e di obbligazioni. Ora io domando se sia intenzione del Governo, se sia intenzione della Commissione di assoggettare le eredità giacenti a questa tassa.

Ciò posto, io osservo ancora che il far seguire la locuzione *corpi morali* dalla parola *manimorte* è della massima improprietà, imperocchè dicendo *corpi morali* si comprendono eziandio le manimorte, chè tutte le manimorte sono corpi morali, ma non tutti i corpi morali sono manimorte. Sono manimorte quei corpi morali che sono destinati a vivere perpetuamente, che non trasmettono i loro beni per successione, e non possono alienarli tranne col permesso dell'autorità superiore. È poi corpo morale, come già dissi, tutto ciò che non essendo persona fisica può avere diritti ed obbligazioni.

Ciò premesso, io proporrei alla Camera un'altra locuzione, la quale fu già proposta dall'onorevole deputato Pinelli, e che consisterebbe nel sostituire alle parole: « i corpi morali e le manimorte, » queste altre: « i corpi morali contemplati dall'articolo 436 del Codice civile. »

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti...

MIGLIETTI, relatore. Domando la parola, non per oppormi all'emendamento, ma unicamente per avvertire che siccome esso si riferisce all'articolo 436, le questioni che noi vogliamo evitare rinasceranno pur sempre, perchè l'arti-

colo dice: « ed altri pubblici stabilimenti; » rimane quindi sempre la stessa difficoltà di doverli definire.

Voci. Ai voti! ai voti!

BERTOLINI. Io ho voluto alludere solamente a quegli stabilimenti i quali non possono alienare i loro beni se non colle forme stabilite dalla legge; ora l'articolo 436 contempla appunto tutti i corpi morali che non possono alienare i loro beni, tranne che coll'autorizzazione sovrana, previo il parere del Consiglio di Stato; oppure trattandosi di stabilimenti che sono di fondazione meramente privata, col permesso del Senato, ora del Magistrato di appello. Per conseguenza non credo che sussista l'obbiezione fatta dal signor relatore.

Voci. Ai voti! ai voti!

GIANONE. Mi sembra che questo emendamento sia già stato respinto. Se non erro, quello del signor Torelli era già concepito in questi termini:

« Tutti i corpi morali dei quali si fa cenno nell'articolo 436 del Codice civile, e le manimorte, pagheranno, ecc. »

Se la Camera allora l'ha respinto, non può adesso adottare la riproduzione del medesimo, perchè, a parer mio, l'idea del signor Bertolini coincide precisamente con questa.

BERTOLINI. L'onorevole deputato Gianone non ha avvertito la grande improprietà che ho voluto evitare col mio emendamento; poichè dicendo *tutti i corpi morali* si comprendono anche necessariamente le manimorte; mentre il deputato Torelli parlava prima dei corpi morali, e quindi delle manimorte; egli pertanto dà a dividere che nella sua mente le manimorte fossero cose diverse dai corpi morali.

Perciò la Camera adottando l'emendamento Torelli, avrebbe adottato una incongrua locuzione, imperocchè sotto il nome di *corpi morali* s'intendono necessariamente le manimorte. E questa incongruità si evita col mio emendamento.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Bertolini.

(Posto ai voti, non è approvato.)

Pongo ai voti la prima parte dell'articolo primo.

VALERIO LORENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VALERIO LORENZO. Io ieri l'altro propugnava la causa degli asili infantili: ho mostrato come questa istituzione sia nel nostro paese appena nascente, come essa sia chiamata a spandersi sopra tutto quanto il paese; come non vi debba essere un villaggio in cui una simile istituzione non debba nascere; e non sia sperabile che le finanze nostre trovinsi per qualche tempo ancora in tale condizione da potere, come fanno in Francia ed altrove, venir efficacemente in soccorso a queste istituzioni; ho detto come quegli asili infantili che noi abbiamo siano dovuti alla carità dei privati; egli è dunque alla carità dei privati che bisogna rivolgersi affinché siano a crearsi nell'avvenire nuovi istituti simili.

Io ho pure avvertito con quanta delicatezza debba il Governo toccare a questa nascente istituzione. Questi istituti sono, per così dire, corpi sensibili, delicatissimi, ai quali, toccandoli, si può fare un male immenso senza recare alcuna reale vantaggio all'erario. I patrimoni posseduti dagli asili infantili, e che sarebbero colpiti da questa legge, io credo poterlo assicurare, non giungono a 100 mila lire.

Ma potrebbe benissimo avvenire che questa legge allontanasse qualche benefattore dal portare i suoi capitali, la sua beneficenza a questa pia istituzione. Quando io faceva ieri queste osservazioni l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio mi dichiarava che se io proponessi un emendamento

per eccettuar dalla tassa gli asili infantili, egli ben volentieri vi avrebbe aderito.

Ora adunque io propongo che gli asili infantili vengano eccettuati.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non intendo di oppormi all'emendamento dell'onorevole deputato Valerio, ma solamente di fare qualche osservazione sull'ordine della discussione.

Mi pare che la Camera potrebbe votare l'articolo quale è redatto, poichè all'articolo quarto essendo proposta una vera diminuzione di tassa per gli istituti di beneficenza, potrà essere quivi il caso di inserir questo emendamento per esentare dalla tassa gli asili d'infanzia.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Debbo dire alla Camera le ragioni per cui ho creduto di dover aderire all'emendamento dell'onorevole deputato Valerio, mentre invece ho votato contro quello dell'onorevole deputato Brignone, il quale voleva estendere a tutti gli istituti di beneficenza l'esenzione che io sono pronto a votare per gli asili.

Io nutro la più profonda convinzione che il bene che producono gli asili di infanzia rispetto alla spesa che costano è incommensurabilmente maggiore di quello che producono altri stabilimenti di beneficenza, e credo (per dimostrarlo con un esempio) che mille lire impiegate in un asilo d'infanzia producano maggior somma di bene che dieci mila lire in un ospedale.

Per questa mia convinzione sugli effetti della carità fatta sotto forma di asili infantili, io sono disposto ad accogliere immediatamente la proposta di esonerarli dalla nuova tassa. È questa una opinione che io esprimo come deputato e non come ministro. *(Bene)*

MICHELINI. Malgrado la trista fortuna ottenuta da un mio emendamento di maggiore importanza, io credo tuttavia doverne suggerire un altro il quale non riflette anch'esso che la redazione.

Io comincio per approvare la proposta dell'onorevole deputato Lorenzo Valerio, mercè la quale sarebbero esclusi gli asili infantili dal concorrere nella tassa: vorrei però che questa eccezione fosse collocata nell'articolo 1 e non, come suggeriva il signor ministro dell'interno, nell'articolo 4, perchè nell'articolo 1 dicendosi che tutti i corpi morali sono soggetti a tassa, in questo stesso articolo si deve contenere l'eccezione: l'articolo quarto poi non è destinato che a specificare le varie tasse.

Io proporrei inoltre che in questo articolo si sopprimesse la parola *tutti*. Quando si dice i *corpi morali e manimorte* si intendono tutti, ad eccezione di quelli che sono specificatamente eccettuati. Quindi proporrei la redazione seguente:

« I corpi morali o manimorte, ad eccezione degli asili infantili, pagheranno, ecc. »

ARNULFO, commissario regio. Chiedo la parola per dichiarare che non dissento che sia tolta la parola *tutti*; non dissento neppure che si facciano altre sostituzioni di parole, purchè comprendansi egualmente tutti i corpi morali e manimorte. Quantunque poi io creda che trovino luogo più opportuno nell'articolo 4 le eccezioni che si vogliono ammettere, tuttavia io non do importanza alcuna al collocamento loro: e siccome io divido i sentimenti degli onorevoli deputati Cavour, Brignone, Valerio e Michelini, relativamente agli asili d'infanzia, così mentre sostengo che la generalità degli istituti di beneficenza debb'essere colpita dalla tassa per le ragioni già addotte, acconsento tuttavia all'eccezione

proposta dall'onorevole deputato Michelini in armonia colla proposta Lorenzo Valerio, limitata però agli asili per l'infanzia.

PINELLI. Io non osterò alla proposta dell'onorevole deputato Michelini, di togliere la parola *tutti*, essendo naturale che egli la sopprima, dacchè in seguito propone un'eccezione.

Bensì mi oppongo a che si dica *corpi morali e manimorte*, poichè, secondo il linguaggio della giurisprudenza, cotal locuzione sarebbe un errore, non vi potendo essere manomorta se non vi è corpo morale.

La parola *manomorta* aveva due applicazioni in giurisprudenza; adoperavasi cioè od a significare che il corpo morale non ha la facoltà di disporre per testamento, e di alienare liberamente i suoi beni; oppure si riferiva a quelle persone che non potevano possedere per sè, ma possedevano pel sovrano.

Siccome queste persone non esistono più, e nella giurisprudenza non ha più luogo questa seconda applicazione, non vorrei che si usasse una frase, dietro la quale gli stranieri potrebbero credere che presso di noi sussista ancora questa sorta di *manimorte*. Quando si dice *corpi morali*, si dice *manimorte*, al contrario quando si dice *manimorte*, si dice *corpi morali*; quindi o bisogna lasciare la particella *e*, per indicare che si vogliono comprendere nella legge quei corpi morali, i quali hanno la qualità di manimorte, cioè, che non possono disporre liberamente dei loro beni, oppure si tolgano, sia la particella congiuntiva, che la particella disgiuntiva, e si dica *corpi morali manimorte*, e allora la dizione sarà esatta; ma col dire *corpi morali e manimorte*, sarebbe una distinzione che non esiste, il che mi pare sia assolutamente da evitare.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Franchi.

FRANCHI. Non è senza dolore che io prenda la parola per oppormi alla eccezione che si propone a favore di una istituzione che noi tutti abbiamo amata fin dal suo primo nascere, e della quale riconosciamo unanimi l'immensa utilità. Ma mi corre l'obbligo di far osservare che se tutte le altre opere pie devono andar soggette alla nuova tassa, io non posso ammettere che soli ne siano esenti gli asili d'infanzia. È inutile che si parli della utilità che recano, e se ne faccia il confronto cogli altri istituti di beneficenza; nè posso acconciarmi all'argomentazione dell'onorevole Cavour, che fa di tanto maggiore l'utilità che deriva dagli asili d'infanzia.

Io certamente non son per detrarre cosa alcuna al concetto del beneficio grandissimo che la società ritrae dagli asili infantili, ma io credo tuttavia che sarebbe una vera ingiustizia l'esonerarli da questa tassa, mentre si colpiscono tutte le altre opere pie. È vero che noi dobbiamo soccorrere i bambini, ma io non vedo il perchè si debbano negligerare i vecchi, parendomi opera egualmente pia, egualmente santa ed egualmente buona il soccorrere chi è, per eccesso di età o di malattia, reso impotente a provvedere a se stesso; e chi non ha ancora, per difetto di età, modo di bastare a sè medesimo.

Oltrechè, o noi consideriamo gli asili d'infanzia come istituti di educazione ed istruzione, ed allora per parità di ragione tutti gli istituti di educazione ed istruzione debbono essere liberati dal peso delle imposte; o noi li consideriamo come semplici opere di carità, ed allora tutte le opere di carità hanno un egual diritto alla esenzione.

Il signor ministro di agricoltura e commercio si fondò sulla ragione del maggior utile che producono.

Prima di ammetterla come sufficiente, bisognerebbe dimo-

strare quale sia la rispettiva utilità proporzionale delle molteplici opere pie.

Tutti i mali, tutte le sventure in chi ha il dolore di sopportarle meritano conforto e soccorso; la miseria e gli infertunii sono grandi promotori di eguaglianza.

Ma, ammessa pur anche una diversità di vantaggio dalle singole opere pie, ne verrebbe solo doversi, quanto alle imposte onde si aggravino, stabilire un'equa gradazione, ossia dovrebbero venir più o meno tassate secondo il maggiore o minor utile che rechino alla società.

Ma se questo sistema non è praticabile, perchè non adotteremo piuttosto il principio, quale io appunto intendo proporlo all'articolo quarto, di eccettuare cioè pienamente tutte le opere pie dalla nuova tassa?

Intanto io mi oppongo all'emendamento proposto, perchè circoscritto ai soli asili; e concluderò osservando che nell'attuale strettezza delle nostre finanze l'imposizione del 25 per cento sulle opere pie non sarà certamente di grande sollievo allo Stato, a vece che se non la stanzieremo, saremo forse e senza forse da infinite benedizioni compensati del leggiere provento al quale rinunzieremo.

VALERIO LORENZO. Per le ragioni che furono addotte, non credo che si possa portare all'articolo 4 quest'eccezione. Del resto l'eccezione che proponeva l'onorevole signor conte Franchi per tutte le opere di beneficenza è forse in questo luogo inopportuna. L'onorevole deputato Brignone l'aveva già proposta nel suo emendamento che fu reietto.

FRANCHI. Ma l'emendamento Brignone comprendeva anche i comuni, e venne forse respinto perchè parve troppo ampio.

VALERIO LORENZO. Allora potrebbesi votare in questo articolo l'eccezione a favore di tutte le opere di beneficenza, alla quale proposta del conte Franchi io mi associo volentieri. Ma acciocchè si proceda con ordine logico, credo che si potrebbe proporre colle parole: « ad eccezione degli istituti di beneficenza e di educazione ed istruzione popolare gratuita. »

Egli rimane ben inteso che se questa proposta di eccezione generale viene respinta, io mi riservo di chiamare il voto sulla mia proposta eccezionale in favore degli asili. (Sì! sì!)

FRANCHI. Aderisco a questa formola.

ARNULFO, commissario regio. Osservo che se si vogliono proporre molte eccezioni, sarebbe più a proposito di rimandare la proposta e la discussione all'articolo 4. Se si trattava di una sola eccezione, si poteva intercalare in quest'articolo 1; ma se la cosa prende un'estensione maggiore, è mestieri di farne un articolo a parte, od una aggiunta all'articolo 4.

Per giustificare poi l'adesione da me prestata in proposito degli asili per l'infanzia, dirò che fui mosso da questa considerazione, cioè che in materia di tributi, d'imposte, è ammesso e praticato che, quando si tratta di stabilimenti nascenti, possono ammettersi delle eccezioni. Difatti vediamo che a molte industrie nuove di evidente utilità pubblica che si introducono nello Stato, si accorda una certa tal quale protezione, esimendole da certe tasse, da quei tributi che le altre pagano.

Ora, gli asili infantili sono realmente nascenti; importa dunque di proteggerli onde più facilmente si moltiplichino e prosperino, perchè eminentemente vantaggiosi, e non venga a raffreddar lo zelo di coloro che ne sono i fondatori ed i fautori, o ne sarebbero i promotori.

Per questa considerazione speciale, ammetto a loro riguardo un'eccezione: se poi si trattasse di estenderla a tutte

le opere di beneficenza, la cosa cambia di aspetto: nelle strettezze nelle quali sono le finanze, e nel proposito di stabilire in massima generale, per quanto è possibile all'eguaglianza nelle imposte, io credo che il Governo non debbe declinare dal sistema che ha abbracciato, e che non sia in contraddizione, quando ammette un'eccezione limitata a stabilimenti, come dissi, nascenti, e che meritano una particolare protezione, senza nulla detrarre al merito delle altre istituzioni di beneficenza.

DEMARIA. Io volevo rispondere alcune parole alle considerazioni presentate dal deputato Franchi, per dimostrare vieppiù come gli asili meritino veramente l'eccezione proposta dall'onorevole deputato Valerio.

Il deputato Franchi diceva, che se si esimevano gli asili dell'infanzia, si dovevano eccettuare pure le altre istituzioni: a questo ha già egregiamente risposto il commissario regio, notando che l'indole nascente di questa istituzione la faccia meritevole più d'ogni altra di questa eccezione.

Ci diceva pure il deputato Franchi che l'asilo o si considera come istituto di educazione, ed allora si dovrebbe estendere l'esenzione a tutti gli istituti di questa sorta; o si considera come istituto caritativo, e sono da esentare tutti gli altri istituti simili. Ma io noto che non vi ha istituzione la quale riunisca così eminentemente, come è degli asili, tutte le condizioni proprie dei tre generi di istituti; imperocchè in essi non solo si provvede all'educazione dei figli del povero e del ricco quando concorre colla sua oblazione al mantenimento dell'istituzione, ma si provvede eziandio alla sanità, stantechè in tutti gli asili vi sono medici i quali esercitano il loro ministero.

Si cura eziandio il mantenimento dei fanciulli che vi sono raccolti; cosicchè, torno a dirlo, non v'ha istituzione nella quale il triplice scopo dell'educazione, della cura medica e del mantenimento siano riuniti come negli asili d'infanzia.

Affermo poi che non v'ha stabilimento il quale miri cotanto all'interesse generale, imperocchè il preparare le generazioni crescenti all'amore dell'istruzione, della morale, della religione, e delle libere istituzioni, è, a parer mio, il maggior bene che si possa desiderare.

Io stimo quindi che le obiezioni del deputato Franchi non possano essere causa che si rigetti l'eccezione proposta per gli asili d'infanzia.

PRESIDENTE. Due emendamenti vennero di nuovo proposti. L'uno è del deputato Michelini, il quale è così concepito:

« I corpi morali e manimorte ad eccezione degli asili infantili. »

L'altro è del deputato Valerio, il quale propone di dire:

« I corpi morali e manimorte, ad eccezione delle istituzioni di beneficenza e di quelle che hanno per iscopo l'istruzione ed educazione gratuita. »

VALERIO LORENZO. Io ho proposto due emendamenti: il primo, al quale si è associato il mio amico deputato Michelini, contiene un'eccezione speciale in favore degli asili infantili; il secondo, al quale si è associato l'onorevole deputato Franchi, contiene un'eccezione in favore di tutte le istituzioni di beneficenza e di istruzione popolare gratuita. Quest'ultimo, siccome il più ampio, poichè abbraccia anche gli asili, deve, secondo me, avere nella votazione la precedenza. Ove fosse respinto, allora dovrebbe essere posto ai voti il primo contenente la sola eccezione in favore degli asili infantili. L'onorevole mio amico Michelini si è associato al mio emendamento in favore degli asili, mentre proponeva la sua formola di redazione relativa ai corpi morali col chiedere la cancella-

zione della parola *tutti*, ma non ha proposto verun speciale emendamento relativo agli istituti di beneficenza.

PRESIDENTE. Leggerò l'emendamento proposto dal deputato Michelini. (*Lo legge*):

Il signor Michelini ha chiesto la parola.

MICHELINI. Vi rinunzio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Comincerò a domandare se è appoggiata la surrogazione delle parole, *corpi morali e manimorte* a quelle: *tutti i corpi morali e manimorte*.

(È appoggiata.)

MIGLIETTI, relatore. Sebbene io persista nell'opinione della Commissione, che possa sussistere la locuzione, *i corpi morali e manimorte*, tuttavia, qualora si volesse eliminare ogni dubbio, crederei più appropriato l'emendamento proposto dal deputato Pinelli che consiste a dire: *i corpi morali manimorte*. Così verrebbe tolto ogni dubbio circa quei corpi morali che non fossero manimorte, nel numero dei quali si disputa se siano anche comprese le società commerciali.

Dicendo adunque *tutti i corpi morali manimorte*, si stabilisce la condizione indispensabile che sieno nel novero di quelli che non possono alienare i loro beni senza esservi autorizzati.

PRESIDENTE. L'emendamento Pinelli consiste nella locuzione *corpi morali manimorte*, soppressa cioè la particella *e*.

ARNULFO, commissario regio. Accetto questa redazione.

MICHELINI. Sembrandomi che la Camera inclini ad adottare la soppressione della particella *e*, dichiaro che io pure aderisco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento *i corpi morali manimorte*.

(È approvato.)

Metterò ora ai voti l'emendamento proposto dal deputato Valerio: « ad eccezione delle istituzioni di beneficenza, e di quelle che hanno per iscopo l'educazione o l'istruzione popolare gratuita. » Domanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Voce. La divisione.

PRESIDENTE. Essendone chiesta la divisione, metto ai voti prima le parole ad eccezione delle istituzioni di beneficenza.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento.

VALERIO LORENZO. Lo ritiro, e mi associo a quello del signor Brignone.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti quello del deputato Michelini, leggerò quello del signor Brignone:

« Sono eccettuati gli ospedali degli infermi e degli incurabili, le congregazioni di carità, degli asili d'infanzia e dei ricoveri di mendicizia. »

BRIGNONE. Io credo che la Camera avrà forse rigettato l'emendamento del deputato Valerio, perchè sarebbe venuto, in certo modo, a dar contro alla votazione sua precedente, con cui aveva rigettato l'emendamento da me proposto; ma qui vengo a specificare solo alcuni istituti di beneficenza, e mi pare che questi siano tali da poter ispirare qualche maggiore e particolar riguardo, e quindi si possano eccettuare senza incorrere in una contraddizione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

CADORNA. Domando la divisione di questo emendamento.

Voci. No! no! (*Rumori*)

CADORNA. (*Con vivacità*) Io sono in diritto di domandare

la divisione, e non so quale possa essere il motivo di questi rumori che vengono dal lato opposto della Camera.

L'emendamento del deputato Brignone ha due oggetti distinti; gli istituti di beneficenza, e quelli che riguardano l'istruzione. Quindi domando che siano messi ai voti separatamente.

MIGLIETTI, relatore. Non posso a meno di far osservare che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Brignone, che fu rigettato, aveva precisamente lo stesso concetto di quello che si vorrebbe mettere attualmente in discussione. In esso proponeasi l'esenzione per tutti indistintamente gli istituti pii, gli ospedali degli infermi, dei vecchi incurabili, esimili: si obbietto che fu respinto perchè comprendeva anche i comuni, ma io osservo che se questa può essere stata una causa determinante della reiezione, l'effetto però rimane sempre questo, che cioè fu rigettata tutta la proposta. Si poteva allora chiedere la divisione che si chiede attualmente; si poteva allora dire: si voti prima se debbano essere eccettuati i comuni; si voti successivamente se debbano essere esentati gli istituti di beneficenza; ma questa divisione non fu chiesta, si votò complessivamente; dunque non si può riprodurre ora un emendamento che ci farebbe rievocare il voto poc'anzi emesso.

BRIGNONE. Farò osservare alla Camera che il progetto quale fu presentato dal Governo contiene un'espressione generica che comprende tutti i corpi morali e manimorte; io ho proposto un emendamento per eccettuare i comuni e gli istituti di beneficenza in genere; la Camera lo ha ad una piccolissima maggioranza rigettato; io credo che vi sia però ancora luogo attualmente a proporre un'eccezione a favore di qualche specie di istituto di beneficenza.

Dice il signor deputato Miglietti che questo mio emendamento si confonde col primo; domando perdono: vi sono tanti altri istituti di beneficenza dei quali più non parlo in questo emendamento; vi sono, a cagione d'esempio, gli orfanotrofi ed altri simili, dimodochè l'attuale mio emendamento conterebbe un'eccezione assai più ristretta a favore degli istituti che hanno per iscopo di sollevare l'umanità sofferente. Ho poi aggiunti a questi gli asili infantili, il ricovero di mendicizia che hanno un oggetto speciale che mira all'educazione popolare ed a liberare la società dalla piaga della mendicizia.

Io credo quindi che sia ancora attualmente ammissibile questo nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal signor Brignone, così concepito:

« Sono eccettuati gli ospedali degli infermi e degli incurabili, le congregazioni di carità, degli asili d'infanzia e dei ricoveri di mendicizia. »

(Non è adottato.)

VALERIO LORENZO. Ora viene la mia proposta per l'eccezione degli asili infantili.

PRESIDENTE. Si congiunge con quella del deputato Michelini.

Ora porrò ai voti l'emendamento Valerio il quale consisterebbe nell'ammettere nell'articolo 1 le parole: *ad eccezione degli asili infantili*.

(È adottato.)

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 1, così emendato:

« I corpi morali manimorte, ad eccezione degli asili infantili, pagheranno, a cominciare dal 1 gennaio 1851, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiari e da censi. »

(La Camera approva.)

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1851

**PROGETTO DI LEGGE SULLO STATO
DEGLI UFFICIALI DELL'ARMATA DI MARE.**

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un progetto di legge sullo stato degli ufficiali della regia marina. Questo progetto avendo molte proposizioni comuni a quello presentato dal ministro della guerra sullo stato degli ufficiali dell'esercito di terra, io chiederei che fosse mandato alla stessa Commissione.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge. Vedi vol. *Documenti*, pag. 538.)

MELLANA. Chiedo la parola per osservare alla Camera che essendosi distribuito oggi solamente il « Sunto della discussione sui progetti dell'ingegnere-capo Rovere e del ca-

valiere Bosso, » relativi alla questione sulla strada ferrata da Alessandria a Valenza, non è possibile esaminare questa sera questo documento molto voluminoso, ed intraprendere domani la discussione della questione alla quale ha tratto; laonde io proporrei che fosse rimandata ad un altro giorno.

Voci. Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge per imposta annuale sui corpi morali e manimorte;
- 2° Discussione sulla eleggibilità del deputato Fagnani;
- 3° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta annuale sui corpi morali e manimorte — Questioni sul secondo alinea dell'articolo 1° per esclusione dall'imposta delle rendite sul debito pubblico — Opposizioni dei deputati Chiarle, Mellana e Siotto-Pintor — Parole in appoggio dei deputati Arnulfo, commissario regio, Di Revel, Avigdor e Farina P. — Reiezione della proposizione dei deputati Chiarle e Mellana, e approvazione degli articoli 1 e 2 — Opposizioni del commissario regio all'emendamento della Commissione sull'articolo 3° — Osservazioni dei deputati Miglietti, relatore, Farina Paolo, Gastinelli, Mellana, Viora e Mameli — Reiezione dell'emendamento di quest'ultimo, e approvazione dell'articolo della Commissione — Mozione del ministro dei lavori pubblici sull'ordine del giorno.

La seduta è aperta alle ore 4 3/4 pomeridiane.

CAVALLENI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

AIRENTI, segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

3565. Ramasco Maria, vedova di Ghiotti Antonio, già addetto alla regia fabbrica d'armi, madre di cinque figli, chiede le venga mantenuto l'annuo sussidio di quella fabbrica per indennità di alloggio, e che le venne soltanto corrisposto per l'anno 1849.

3566. Tesseire Bartolomeo, soldato temporario della classe 1821, riformato, chiede provvedersi d'autorizzazione per contrarre matrimonio con Antonia Benefassi sua cognata.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fu presentato all'ufficio della Presidenza uno scritto segnato colle sole iniziali J. J. D. e che ha per titolo: *Route de St-Genis à Chambéry par la montagne de l'Epine au moyen d'un tunnel.* Siccome venti sole sono le

copie mandate, verranno in parte distribuite negli uffici, e pel rimanente depositate nella biblioteca della Camera.

La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

NOTTA. Vorrei pregare la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione portante il numero 3566 testè riferita. Si tratta in essa di una povera donna vedova di un marito che per ben 35 anni prestò il suo servizio nella regia fabbrica d'armi, e figlia di un padre che per ben 40 anni ancora servì nella regia zecca. Si trova la medesima nella più stretta necessità con cinque ragazzi, e mancante in quest'invernale stagione quasi d'ogni mezzo di sostentamento, e persino di ricovero, stante che venne tolta la cameruccia, che già teneva nella detta fabbrica, essendole stato detto, che ivi dovevasi riporre una macchina, promettendosele però, giusta quanto ella riferisce, dal direttore di detta fabbrica, una pensione annua di lire 60, che poi, meno pel primo anno, più non venne corrisposta.

Urgente, come vede la Camera, è il provvedere a tanta necessità della petente, ove sia a ragione ed al fatto fondata la di lei domanda, e ad ogni modo pare pur sempre degna